



Alessandro Tira

(dottore di ricerca in Diritto canonico ed ecclesiastico dell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

Stefano Castagnola, giurista e politico dell'Italia liberale alla ricerca di un modello separatista di relazioni tra Stato e Chiesa *

SOMMARIO: 1. Tra foro, tribuna e accademia nella Genova dei notabili – 2. Castagnola ecclesiasticista e il suo *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato* – 3. La riprovazione ecclesiastica dell'opera di Castagnola. Lo *Studio critico* di monsignor Briganti – 4. Castagnola confutato: le *Osservazioni critiche* del canonico Bonino – 5. Considerazioni finali.

1 - Tra foro, tribuna e accademia nella Genova dei notabili

L'opera di Stefano Castagnola risulta oggi ben lumeggiata nei suoi vari aspetti (avvocato, politico, ministro, docente) dallo studio monografico di Roberta Braccia¹, che con una ricerca meticolosa ha ridato vita e spessore a una figura fino a non molti anni fa consegnata, oltre che i documenti ufficiali² e alle pubblicazioni della sua epoca³, a pochi cenni di memoria urbana genovese e ai pur autorevoli contributi di una voce firmata da

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ **R. BRACCIA**, *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Milano, Giuffrè, 2008. Ora anche **R. BRACCIA**, *Cesare Cabella, Giuseppe Carcassi e Stefano Castagnola*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi, G.S. Pene Vidari, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 64-72, e **R. BRACCIA**, voce *Castagnola, Stefano*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. I, 2013, p. 482.

² Come gli *Annuari* della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, i documenti parlamentari o una la miriade di altre occasioni in cui Castagnola venne in rilievo quale personaggio pubblico di assidua presenza, come per esempio la notizia della nomina alla Giunta speciale che affiancò il Comitato per l'erezione di un monumento a Nino Bixio (istituita a Genova in occasione della scomparsa del generale garibaldino), che si trova nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, vol. XVII, 1877, p. 3991.

³ Si veda, per esempio, la voce dedicata da Telesforo Sarti al Castagnola: **T. SARTI**, *I rappresentanti del Piemonte e d'Italia nelle tredici legislature del Regno*, Roma, Paolini, 1880, pp. 239-240.



Giorgio Rebuffa per il *Dizionario biografico degli Italiani*⁴ e ai due brevi saggi a lui dedicati da Lazzaro Maria de Bernardis⁵ e, più di recente, da Bianca Montale⁶.

Non occorre dunque ricostruire qui per intero la vita e il *cursus honorum* del giurista di Chiavari, non particolarmente lunga la prima, ma in compenso molto ricco il secondo⁷, anche rispetto ai parametri di un'epoca come quella risorgimentale, in cui vigeva una forte connessione fra appartenenza al ceto forense e partecipazione alla vita politica locale e nazionale⁸. Le annotazioni biografiche che qui si riportano, pertanto, intendono soltanto inquadrare il percorso intellettuale di Stefano Castagnola ecclesiasticista, nella convinzione che le vicende alle quale prese parte contribuirono in certa misura a formare non solo le sue convinzioni, ma più specificamente la sua sensibilità verso la materia trattata.

Egli nacque a Chiavari il 3 agosto 1825 da Giovanni, magistrato, e da Giovannetta Solari; si laureò in Giurisprudenza a Genova il 17 luglio 1847 e l'anno successivo partì volontario per la Lombardia, prendendo parte a molte delle principali battaglie della Prima guerra di indipendenza. Divenne mazziniano⁹ e, negli stessi anni, iniziò la carriera politica sotto l'insegna radicale dei democratici. Quando fu eletto per la

⁴ **G. REBUFFA**, voce *Castagnola, Stefano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XXI, 1978, pp. 546-548.

⁵ **L.M. DE BERNARDIS**, *Un ecclesiasticista ligure dimenticato: Stefano Castagnola*, in **ID.**, *Diritto canonico e politica ecclesiastica. Scritti vari*, a cura di G.B. Varnier, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 97-112.

⁶ **B. MONTALE**, *Stefano Castagnola: dall'impegno politico alla cattedra universitaria*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento*, a cura di G.B. Varnier, Genova, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2001, pp. 213-226.

⁷ Utile strumento di sintesi al riguardo è la scheda dedicata a Stefano Castagnola dal Senato della Repubblica, reperibile al sito <http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/8c8c58c558c58c55c1230e7f8c125703d002fe257/e9a309da979cf7e24125646f0059e356?OpenDocument>.

⁸ Si rimanda alle considerazioni svolte da **S. BORSACCHI**, **G.S. PENE VIDARI**, *Introduzione*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, cit., pp. 15-23 e all'analisi di **M. MALATESTA**, *Per la storia sociale dell'avvocatura: tradizione e trasmissione*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di G. Alpa, R. Danovi, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 89-109. Si veda la ricostruzione di quel tipo di socialità borghese, di cui il giurista fu partecipe e che trovava espressione nei circoli per il tiro a segno e nelle società per il progresso dell'economia, delle scienze e delle arti, offerta da **M. MERIGGI**, *Milano borghese. Circoli ed élites nell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 1992.

⁹ È dubbia la sua partecipazione, nel 1851, a un tentativo insurrezionale, mentre è certo che si sia assentato per un certo periodo dalla sua città, forse trasferendosi in Svizzera; **B. MONTALE**, *Stefano Castagnola*, cit., p. 215.



prima volta al Parlamento subalpino, il 15 novembre 1857, la sua posizione politica era già ammorbidita da una connotazione liberal-democratica, mentre alle elezioni dell'autunno del 1865 venne eletto deputato per la Destra, affiliazione politica a cui si tenne da quel momento fedele¹⁰.

Parallelamente al percorso politico nazionale, Castagnola coltivò una brillante carriera nell'amministrazione comunale e provinciale¹¹. La prima tappa di tale percorso fu l'elezione, ancora come candidato democratico, al Comune di Genova il 15 luglio 1851, che gli dischiuse le porte dell'amministrazione cittadina fino a divenire, ancora molto giovane, assessore facente funzioni di sindaco¹². In seguito Castagnola fu eletto deputato al Parlamento nazionale dal collegio della natia Chiavari¹³ con costanza¹⁴, per tutte le legislature dal 1861 al 1876. In occasione della campagna elettorale del 1865, che egli condusse come candidato dei moderati, suscitò scalpore le sue posizioni anticlericali¹⁵, segno di come tali idee rappresentassero all'epoca una valuta politica avente corso tanto a Sinistra quanto a Destra.

¹⁰ Ne è indice una certa continuità di posizioni rispetto a un tema all'epoca centrale e sentito, quello del suffragio e della legislazione elettorale, come dimostrano la posizione assunta in merito alla proposta di riforma avanzata da Benedetto Cairoli nel 1873 (cfr. **M.S. PIRETTI**, *Le elezioni politiche in Italia dal 1848 a oggi*, Roma – Bari, Laterza, 1995, p. 56 n.) e le considerazioni esposte successivamente in **S. CASTAGNOLA**, *Lo scrutinio di lista*, in *Nuova Antologia*, 1881, pp. 453-483. In questa occasione, peraltro, Castagnola esordisce qualificandosi esplicitamente come «avversario» della Sinistra, ormai consolidatasi quale partito di Governo.

¹¹ Percorso piuttosto diffuso fra la classe dirigente dell'epoca post-unitaria, considerato anche il forte radicamento territoriale nei collegi di provenienza che caratterizzava il sistema elettorale liberale. Si veda, per una più ampia analisi delle élite liguri dell'epoca, con cenni anche sulla figura di Castagnola, **L. GARIBBO**, *I ceti dirigenti tra età liberale e fascismo*, in *La Liguria*, a cura di A. Gibelli, P. Rugafiori, Torino, Einaudi, 1994, pp. 219-253. Per un inquadramento complessivo del sistema di amministrazione locale dell'epoca considerata si vedano le relative parti di **G. DE CESARE**, *L'ordinamento comunale e provinciale in Italia dal 1862 al 1942*, Milano, Giuffrè, 1977.

¹² **P. AIMO**, *Il sindaco 'regio' nell'Italia dell'Ottocento*, in *I sindaci del re (1859-1889)*, a cura di E. Colombo, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 19-39.

¹³ **G. REBUFFA**, voce *Castagnola*, *Stefano*, cit., p. 547.

¹⁴ Dalla già ricordata elezione del 1857 alla data del mandato ministeriale, Castagnola non fu rieletto soltanto in occasione della settima Legislatura del Regno, che peraltro ebbe una durata brevissima (2 aprile – 17 dicembre 1860).

¹⁵ **R. BRACCIA**, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., p. 26.



La carriera politica dell'avvocato genovese raggiunse il suo apice con il Governo presieduto da Giovanni Lanza¹⁶, nel quale ricoprì *ad interim* due incarichi (ministro della Marina, dal 14 dicembre 1869 al 15 gennaio 1870 e ministro dei Lavori Pubblici, dal 28 gennaio al 31 agosto 1871) e, soprattutto, tenne il dicastero dell'Agricoltura, Industria e Commercio dal 14 dicembre 1869 al 5 luglio 1873. Da quel momento la sua attività parlamentare¹⁷ fu piuttosto vivace e quasi interamente votata ai temi di pertinenza del suo dicastero¹⁸.

È opportuno ricordare che Castagnola scelse per il proprio gabinetto Luigi Luzzatti, il quale fu segretario generale del Ministero dell'Agricoltura negli anni 1871-1873¹⁹. A quell'epoca, per quanto la sua attività parlamentare dell'epoca fosse quasi interamente assorbita dai problemi economici e del diritto commerciale, il giovane studioso aveva già avuto modo di esprimersi sulle problematiche religiose con il saggio intitolato *Lo Stato e la Chiesa nel Belgio con alcune applicazioni alla questione religiosa in Italia*²⁰. Una doppia comunanza di interessi, fra i due politici e accademici²¹, di cui tuttavia non resta traccia nel volume sulle *Relazioni*

¹⁶ Il Governo Lanza, in carica dal 14 dicembre 1869 al 10 luglio 1873, fu il più longevo della storia dell'Italia liberale. Sullo statista piemontese si vedano **S. MONTALDO**, voce *Lanza, Giovanni*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. LXIII, 2004, consultabile al sito www.treccani.it; adde **S. CASTAGNOLA**, *Discorso su G. Lanza*, Roma, L'Opinione, 1882.

¹⁷ Attività fino ad allora in verità languente, dato che in oltre un decennio di quasi ininterrotta presenza alla Camera bassa egli aveva prodotto due soli progetti di legge dal valore essenzialmente politico: il primo, sulla *Concessione della cittadinanza agli Italiani*, presentato il 18 maggio 1858, e il secondo sull'*Ammissione al diritto per la pensione delle vedove ed ai figli nubi dei militari morti in conseguenza della guerra del 1866, il cui matrimonio non fosse stato autorizzato nel modo prescritto dai regolamenti*, presentato il 2 maggio 1867.

¹⁸ Si rinvia alla esaustiva trattazione di questo profilo (che, onde non indurre distorsioni prospettiche, va segnalato come primario nel quadro degli interessi del personaggio studiato), svolta da **R. BRACCIA**, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., pp. 57-110.

¹⁹ **R. BRACCIA**, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., p. 31.

²⁰ **L. LUZZATTI**, *Lo Stato e la Chiesa nel Belgio con alcune applicazioni alla questione religiosa in Italia. Saggio storico-critico*, Milano, Editori della Biblioteca Utile, 1867.

²¹ Sulla vita accademica di Luzzatti, professore negli Atenei di Padova (dal 22 novembre 1868) e di Roma (dal 1895), si veda **M. MIELE**, *Luigi Luzzatti. Nota biografica*, in **L. LUZZATTI**, *Dio nella libertà. Scritti scelti su libertà religiosa e relazioni tra Stato e Chiesa*, a cura di L. De Gregorio, Tricase, Libellula Edizioni, 2013, pp. 7-18. Sul pensiero del medesimo, per la materia che qui interessa, si rimanda invece a **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Luzzatti e le libertà di coscienza e di religione*, in **L. LUZZATTI**, *Discorsi parlamentari. Volume I (1872-1899)*, Roma, Archivio Storico della Camera dei Deputati, 2013, pp. XLIX-LXIII.



giuridiche fra Stato e Chiesa, dove Castagnola non cita il contributo sul tema dell'ex collaboratore, mentre ben altro riguardo riserva a Marco Minghetti²², suo immediato predecessore nell'ufficio ministeriale²³ e, dalla caduta del suo secondo Governo (18 marzo 1876), capo dell'opposizione di Destra. Le citazioni di Minghetti si susseguono infatti con costanza nel libro di Castagnola²⁴ e sono sempre accompagnate da osservazioni elogiative; si può anzi dire che il giurista ligure faccia propria *in toto* la visione della politica ecclesiastica dello statista bolognese, costruendo attorno a questa la sua argomentazione giuridica.

Tornando ai punti di interesse della vicenda politica di Castagnola, un contatto più diretto con la problematica ecclesiastica il ministro l'ebbe con la presa di Roma il 20 settembre 1870. Egli partecipò attivamente alla preparazione dell'evento che doveva restituire Roma all'Italia e questo costituì "la maggior soddisfazione personale di Castagnola ministro"²⁵, come emerge dal diario della vicenda che egli tenne e di cui fu pubblicata nel 1896, postuma, l'edizione definitiva²⁶. La sua firma appare, al pari di quelle degli altri componenti del Gabinetto Lanza, in calce al testo della legge 13 maggio 1871, N° 214 *per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato con la Chiesa*²⁷. Forse

²² Sullo statista bolognese si vedano la voce di **R. GHERARDI**, voce *Minghetti, Marco*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. LXXIV, 2010, consultabile al sito www.treccani.it; i contributi raccolti in *Marco Minghetti statista e pensatore politico. Dalla realtà italiana alla dimensione europea*, a cura di R. Gherardi, N. Matteucci, Bologna, Il Mulino, 1988 e **N. DEL BIANCO**, *Marco Minghetti. La difficile unità italiana, da Cavour a Crispi*, Milano, Franco Angeli, 2008.

²³ Minghetti fu ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio del terzo Governo Menabrea (13 maggio 1869 – 14 dicembre 1869).

²⁴ L'opera a cui si fa riferimento è **M. MINGHETTI**, *Stato e Chiesa*, Milano, Hoepli, 1878.

²⁵ **R. BRACCIA**, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., p. 33; questo fatto fu citato altresì nelle parole di commemorazione pronunciate in occasione della scomparsa di Castagnola dal presidente del Senato, che ricordò «Stefano Castagnola [per] essere stato uno dei ministri che ebbero la fortuna d'insediare l'Italia in Roma; per questo il nome suo, legato al grande fatto, durerà lontano nella memoria e nella gratitudine degli italiani»; **D. FARINI**, *Commemorazione*, in **SENATO DEL REGNO**, *Atti parlamentari. Discussioni*, 25 novembre 1891, ora consultabile al sito <http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/8c58c55c1230e7f8c125703d002fe257/e9a309da979cf7e24125646f0059e356?OpenDocument>.

²⁶ **S. CASTAGNOLA**, *Da Firenze a Roma. Diario storico-politico del 1870-71*, Torino, Roux Frassati e Co., 1896.

²⁷ Si veda al riguardo **F. SCADUTO**, *Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato e Chiesa (Legge 13 maggio 1871)*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1889, *passim* e in part. p. 245.



non è azzardato ritenere che proprio in questa occasione l'avvocato e ministro iniziò a interessarsi anche agli aspetti giuridici di una questione che, fino a quel momento, gli si era proposta solo nella sua dimensione politica; tuttavia nel suo studio di diritto ecclesiastico egli dedica a tale legge soltanto poche pagine dal tono puramente esplicativo²⁸.

In questo panorama si inserì la vicenda accademica di Stefano Castagnola, che ebbe inizio il 9 aprile 1869 (quando egli fu nominato dottore aggregato della Facoltà di Giurisprudenza genovese), ma che diede i primi risultati solo dopo che la sua carriera ministeriale si interruppe e si affievolì la luce di cui l'avvocato chiavarese aveva fino ad allora goduto sulla scena nazionale, anche a causa dell'affermazione politica della Sinistra.

Cultore dapprima di diritto romano, di cui tenne un corso per supplenza nell'anno accademico 1877-1878²⁹, dallo stesso anno intraprese per incarico l'insegnamento del Diritto canonico. Lo fece forse per cogliere l'occasione di un insegnamento universitario non ambito da docenti più titolati, in attesa di una migliore collocazione³⁰; tuttavia svolse questo compito con dedizione, come dimostra il fatto che lo tenne fino alla sua morte, avvenuta nel 1891, e dunque anche dopo aver conseguito l'ordinariato di Diritto commerciale (1° novembre 1881) dedicando quasi interamente la sua attività di ricerca a quella disciplina³¹.

²⁸ S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1882, pp. 184-199.

²⁹ Della quale testimoniano le *Lezioni di diritto romano sull'enfiteusi*, poi raccolte e integrate nel volume S. CASTAGNOLA, *L'enfiteusi*, Roma, Civelli, 1878. Il dato bibliografico è stato ricostruito e commentato da R. BRACCIA, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., pp. 132-135.

³⁰ Va infatti ricordato come l'insegnamento del diritto canonico in questo periodo di transizione scientifica non godesse di buona salute in quasi nessuna Università del Regno: si vedano M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle università italiane dall'Unità al Vaticano II*, Padova, CEDAM, 1998, in part. pp. 9-34 e, *amplius*, F. FALCHI, *La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico disposta dal ministro Bonghi nel 1875*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2011.

³¹ Sull'opera e le pubblicazioni di Castagnola commercialista, si rimanda a R. BRACCIA, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., pp. 153-213; sul processo di riforma del diritto commerciale dopo l'Unità si vedano le sintetiche note di A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 63-73 e *amplius* A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del Codice di commercio del 1882*, in ID., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, LED, 1992, pp. 157-203. De Bernardis ricorda un episodio interessante della vita accademica di Castagnola: l'11 aprile 1889 egli fu designato



Nel frattempo, la carriera politica dell'ex ministro riprese il largo. Non avendo mai cessato la sua presenza pubblica nelle istituzioni genovesi, egli si candidò alle elezioni municipali del 1888 in un "eterogeneo fronte anticlericale"³² e riscosse un successo tale da venire nominato sindaco della città³³. In seguito all'entrata in vigore della nuova legge elettorale egli fu confermato nelle sue funzioni, divenendo così al contempo uno degli ultimi sindaci nominati dal Re e uno dei primi eletti dalla propria cittadinanza³⁴.

Forse per effetto del progressivo venire meno del potere della Sinistra storica, a favore di una Destra ormai post-risorgimentale e legata al "partito di Corte", re Umberto I lo elesse al laticlavio il 26 gennaio 1899. In quel consesso egli avanzò una delle pochissime proposte di legge della sua vita politica concernenti la materia ecclesiastica: nel 1890, infatti, presentò un progetto di riforma delle opere pie, destinato tuttavia a non riscuotere successo³⁵.

La nuova esperienza romana ebbe però breve durata. Castagnola infatti morì improvvisamente a Genova l'11 settembre 1891. Il 28 febbraio precedente aveva dato le sue dimissioni dalla carica di sindaco della città. Le motivazioni del gesto non avrebbero potuto essere più "genovesi": questioni di bilancio relative ai festeggiamenti del quarto centenario dell'impresa di Cristoforo Colombo³⁶.

2 - Castagnola ecclesiasticista e il suo *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*

membro della Commissione che avrebbe promosso all'ordinariato Francesco Scaduto, ma rinunciò a prendervi parte per gli impegni connessi all'amministrazione cittadina **L. M. DE BERNARDIS**, *Un ecclesiasticista ligure dimenticato*, cit., pp. 100-101.

³² **R. BRACCIA**, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., p. 51 e ss.

³³ **F. MAZZANTI PEPE**, *Andrea Podestà e gli altri sindaci del re a Genova: dinamiche istituzionali e stili di governo*, in *I sindaci del re*, cit., pp. 145-170.

³⁴ Legge 30 dicembre 1888, n. 5865, cfr. **N. RAPONI**, *L'ordinamento comunale e provinciale in Italia dal 1862 al 1942*, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 487-524. Si vedano le annotazioni di **E. COLOMBO**, *Introduzione*, in *I sindaci del re*, cit., p. 12; adde **R. SEGATORI**, *I sindaci. Storia e sociologia dell'amministrazione locale in Italia dall'Unità a oggi*, Roma, Donzelli, 2003, pp. 3-24.

³⁵ **G. REBUFFA**, voce *Castagnola, Stefano*, cit., p. 547 e **R. BRACCIA**, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., p. 149.

³⁶ **R. BRACCIA**, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., pp. 51-52.



Nel 1882 il professor Castagnola affidò alle stampe dell'Unione Tipografico-Editrice di Torino³⁷ il frutto delle sue riflessioni in tema di diritto ecclesiastico. Ne risultò il già citato *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, che è il suo principale contributo in materia³⁸. Il saggio lascia intuire un'origine didattica³⁹, ma è anche uno dei primi studi giuridici dedicati in modo organico da un autore laico a un problema che, fino a quel momento, era stato trattato quasi esclusivamente da una pubblicistica di natura politica⁴⁰.

In materia di diritto ecclesiastico (utilizzando la locuzione nel significato oggi corrente), infatti, era fiorita fino a quell'epoca una manualistica di tipo pratico⁴¹, alla quale si accompagnava qualche studio monografico su temi specifici⁴², ma era difficile reperire una trattazione

³⁷ Sulla Casa editrice torinese si veda **N. TRANFAGLIA, A. VITTORIA**, *Storia degli editori italiani*, Roma – Bari, Laterza, 2007, in part. pp. 99-101 e 209-211.

³⁸ L'altro apporto noto è quello delle voci *Abate, Abazia, Abate nullius, Abazia nullius, Abadessa e Abiurazione*, che Castagnola compose per il *Digesto Italiano* (vol. I, edito anch'esso dall'unione Tipografico-Editrice di Torino nel 1884), le quali tuttavia costituiscono un apporto minore; **R. BRACCIA**, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., pp. 141-142.

³⁹ Così **L.M. DE BERNARDIS**, *Un ecclesiasticista ligure dimenticato*, cit., p. 106.

⁴⁰ Presentare una bibliografia completa sul tema sarebbe, già di per sé, l'oggetto di uno studio. Oltre al già ricordato scritto di Luzzatti, si possono ricordare fra le opere che ebbero il maggiore impatto sulla dottrina dell'epoca: **M. MINGHETTI**, *Stato e Chiesa*, cit. (che tanta influenza ebbe sull'opera di Castagnola); **G. AUDISIO**, *Della società politica e religiosa rispetto al secolo decimonono*, Firenze, Tipografia Cooperativa, 1876 (parimenti citato da Castagnola); **C. BON-COMPAGNI**, *La Chiesa e lo Stato in Italia*, Firenze, Le Monnier, 1866; **G. PIOLA**, *La libertà della Chiesa*, Milano – Napoli, Hoepli, 1874; **C. CADORNA**, *Illustrazione giuridica della formola del conte di Cavour libera Chiesa in libero Stato*, Roma, Bodoniana, 1882.

⁴¹ Oltre alla compilazione curata dall'avvocato **G.D. TIEPOLO**, *Leggi ecclesiastiche annotate*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1881, 4 voll. (spesso citata nel volume di Castagnola), si possono citare a titolo di esempio la *Raccolta delle leggi e dei regolamenti relativi alla Cassa ecclesiastica, alla soppressione dei degli ordini religiosi e all'asse ecclesiastico*, Firenze, Bencini, 1867; **C. BELTRAMI**, *La legge sulle opere pie 3 agosto 1862 ed il relativo regolamento con note istruttive e commenti ad uso delle Amministrazioni e dei Segretari delle Opere medesime*, Saluzzo, Tipografia Giuseppe Campagno, 1871 e il pregevole e ragionato *Manuale di legislazione e giurisprudenza italiana in ordine al diritto pubblico ecclesiastico ed argomenti affini*, a cura della Direzione del Bollettino del Contenzioso cattolico italiano, Firenze, Giachetti, 1879.

⁴² È il caso, per esempio, dello studio storico-pratico dell'avvocato Antonio Caucino **A. CAUCINO**, *Delle campane e del loro uso considerato principalmente fra l'autorità ecclesiastica e l'autorità amministrativa*, Torino, Favale e Comp., 1863 – e del saggio del senatore e internazionalista Augusto Pierantoni, **A. PIERANTONI**, *La Chiesa cattolica nel diritto*



complessiva del diritto dello Stato sulle questioni di interesse religioso animata dall'intento di conferire alla materia un'unità sistematica. In questo senso l'opera sembra fare del suo autore un "anticipatore della nuova scienza del diritto ecclesiastico"⁴³.

Nell'introduzione vengono esposte osservazioni sull'importanza del diritto canonico per la storia delle scienze giuridiche, cenni sulle ragioni e sugli aspetti salienti del conflitto fra Chiesa e Stato (sembra superfluo specificare che Castagnola dimostra qui di essere un convinto sostenitore dell'azione laicizzante del secondo), nonché considerazioni sulle eterogenee fonti regolanti la materia. Più in generale egli aderisce alla tesi per cui il diritto canonico sarebbe un fenomeno giuridicamente rilevante, ma alla stregua delle norme convenzionali di diritto privato, in forza dell'art. 1123 dell'allora vigente codice civile:

"Lo Stato si ha l'attributo eminente della tutela dei diritti; i quali non solamente prendono origine dai precetti legislativi, ma eziandio dalle convenzioni delle parti. Sotto questa tutela son posti i regolamenti degli enti morali, gli statuti delle società. Ora non vi è dubbio che le leggi della Chiesa formano lo statuto dei credenti, e che i decreti dell'autorità ecclesiastica emanati in conformità di dette leggi, che non sono contrari alle leggi dello Stato o all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei privati, producono effetti giuridici. Devono perciò i medesimi essere collocati sotto la salvaguardia dello Stato"⁴⁴.

Nel corso dell'opera questa idea subisce tuttavia una serie di ridimensionamenti, tanto da indurre l'autore stesso a riconoscerne in conclusione le difficoltà applicative.

Si può infatti rinvenire un'ambivalenza di fondo nella stessa affermazione per cui il diritto canonico non costituirebbe un vero diritto in quanto non promanante da un'autorità pubblica – salvo ammettere poi che esso abbia corso in alcuni casi, purché non contrasti con leggi dello Stato. La qualità di norme convenzionali, tra le quali si dovrebbero per esclusione ricondurre le regole emanate dalla Chiesa per i "credenti", non terrebbe poi conto del fatto che esse vengono emanate in modo unilaterale, senza che vi sia determinatezza dei destinatari.

Infine, in generale, Castagnola manifesta qualche ondeggiamento all'atto di discernere alla luce della legislazione positiva italiana quali

comune, Firenze, Civelli, 1870. Nessuno dei due studi viene peraltro citato da Castagnola.

⁴³ L.M. DE BERNARDIS, *Un ecclesiasticista ligure dimenticato*, cit., p. 107.

⁴⁴ S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., p. 12.



aspetti dell'azione ecclesiastica debbano essere considerati alla stregua di atti giuridici privatistici e quali, invece, coinvolgono un *quid* ulteriore (per esempio, la funzione sociale della credenza religiosa⁴⁵) tale da giustificare non soltanto la tutela di non meglio determinati diritti da parte dell'ordinamento statale, ma l'intervento diretto del legislatore con una disciplina speciale per regolare determinati settori ritenuti di pubblica rilevanza.

Senza volere gravare Castagnola della responsabilità di non avere risolto questioni sulle quali si sarebbero interrogati anche gli ecclesiastici delle generazioni successive, è proprio in queste incertezze che si possono cogliere i segni della costruzione della nuova disciplina giuridica sulle ceneri del diritto canonico, come si dirà in conclusione.

Anche il repertorio giurisprudenziale che Castagnola cita nelle materie trattate fa percepire chiaramente l'importanza della questione del valore del diritto canonico per l'ordinamento dello Stato italiano. Ne è esempio emblematico il passaggio in cui, interrogandosi sull'alienabilità del patrimonio ecclesiastico di un chierico, pone al centro dell'argomentazione il valore da attribuirsi ad alcune norme promulgate dal Concilio di Trento delle quali la Cassazione napoletana aveva prima riconosciuto poi disconosciuto il valore giuridico e che ancora nel 1881 erano state ritenute vigenti, per quanto non incompatibili con le disposizioni civili, dalla Corte di legittimità fiorentina⁴⁶.

A ogni modo, l'assunto del pensiero ecclesiasticistico di Castagnola è che il concetto della separazione della Chiesa dallo Stato sia il solo che giuridicamente sia in grado di dare "la libertà religiosa" e di fornire a tale libertà una adeguata garanzia (il debito verso Minghetti, a questo proposito, è già stato sottolineato). Questo non significa che "lo Stato debba essere ateo", ma soltanto "incompetente nelle cose di religione", nel senso che esso è estraneo ai dogmi seppure non alla morale cristiana⁴⁷. La distinzione appare in verità piuttosto scivolosa, in quanto propone, in fondo, una compartecipazione della potestà statale alla stessa sfera morale a cui attinge il diritto della Chiesa. A ogni modo, Castagnola non sembra ritenere che questa visione di un cristianesimo "laicizzato" e sublimato nel diritto dello Stato possa avere interferenze con la negazione di una potestà

⁴⁵ S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., p. 205.

⁴⁶ S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., pp. 270-272.

⁴⁷ S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., p. 17. A questo riguardo, l'autore cita Francis Wharton (ecclesiastico episcopale e penalista statunitense, nato a Filadelfia nel 1820 e morto a Washington nel 1889) e Tocqueville.



giuridica della Chiesa. Anzi, essa lo induce, con un nesso implicito, a ritenere che la consonanza di ispirazione tra le norme ecclesiastiche e quelle statali debba, alla fine, indurre la Chiesa a conciliarsi con lo Stato⁴⁸.

L'impostazione dell'opera di Castagnola rispecchia le premesse.

La prima parte dell'opera propone un'esposizione dei sistemi di rapporto fra lo Stato e la Chiesa, impostata secondo un modello destinato ad avere successo anche presso la produzione scientifica successiva⁴⁹. Si premette cioè allo studio delle norme positive una ricostruzione dei modelli astratti che sorreggono tali rapporti.

Per quanto risulti estranea alle trattazioni di diritto ecclesiastico/canonico precedenti⁵⁰, la formula espositiva non è completamente nuova: qualche abbozzo di ricostruzione degli schemi alternativi secondo i quali il potere religioso può coordinarsi, prevalere o soccombere al civile era infatti già presente nella pubblicistica politica – a cominciare dal saggio di Minghetti al quale Castagnola chiaramente si ispira⁵¹ – e negli studi di parte curiale⁵². Ma le trattazioni dei primi erano generalmente aliene da preoccupazioni di ordine giuridico, mentre gli studiosi di parte curiale non miravano certamente a offrire uno schema comparativo dei possibili modelli di relazione tra Papato e potere politico (cosa che avrebbe implicitamente legittimato la pluralità delle opzioni

⁴⁸ S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., p. 16.

⁴⁹ Si possono ricordare, per esempio, i cenni contenuti nel di poco successivo G. CANNADA BARTOLI, *Lo Stato e la proprietà ecclesiastica*, Napoli, Marghieri, 1886, pp. 22-65 e in A. BRUNIALTI, *Lo Stato e la Chiesa in Italia*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1892, pp. 7-45. Soprattutto, è nota l'attenzione che lo stesso Ruffini dedicò all'argomento nell'intero arco del suo magistero, come risulta dai testi ora raccolti in F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, a cura di F. Margiotta Broglio, Bologna, Il Mulino, 1974

⁵⁰ Non risultano trattazioni comparabili a quella in esame dalla consultazione dei seguenti manuali, pure noti e diffusi all'epoca: F.S. DEL PRETE, *Istituzioni di Diritto Ecclesiastico pubblico e privato corredate di note contenenti le disposizioni de' diversi Concordati del Regno delle Due Sicilie e di un trattato di pratica curiale*, Napoli, Tipografia del Sebeto, 1844, 3 voll.; E. NANNETTI, *Brevi nozioni di diritto pubblico ecclesiastico*, Bologna, Marsigli, 1840, 2 voll.; F. NARDI, *Elementi di diritto ecclesiastico aggiuntevi le norme politiche e civili austriache in oggetti misti*, Venezia, Cecchini, 1846-49, 3 voll.; C. CUCCA, *Programma sul diritto ecclesiastico*, Napoli, Giuliano, 1861; G. PERTILE, *Corso elementare di giurisprudenza ecclesiastica avuto speciale riguardo al diritto vegliante nell'impero austriaco*, Padova, Tipografia del Seminario, [1861-1862], 3 voll.; F. WALTER, *Manuale del diritto ecclesiastico di tutte le confessioni cristiane*, Pisa, Fratelli Nistri, 1846-1848, 2 voll.

⁵¹ M. MINGHETTI, *Stato e Chiesa*, cit., pp. 1-20.

⁵² G. AUDISIO, *Diritto pubblico della Chiesa e delle genti cristiane*, Roma, Aureli e C., 1863, in part. vol. III, pp. 140-218.



concettuali), bensì a dare una lettura dei mutamenti storici per lo più mossa da intenti generalmente apologetici del ruolo svolto dalla Chiesa⁵³.

L'uso che invece ne fa Castagnola presenta un aspetto originale, vale a dire l'intento di storicizzare le relazioni fra la Chiesa e gli Stati e, al tempo stesso, di racchiudere tali vicende in modelli astratti di cui mettere in rilievo le ricadute giuridiche. Questa operazione comparatistica slega l'azione e il ruolo esterno della Chiesa da una comprensione legata unicamente alle sue premesse teologiche e morali e la riconduce nel gioco delle contingenze storiche in consonanza con le posizioni anticlericali dell'epoca⁵⁴, le quali spogliavano l'azione del Papato dei suoi connotati trascendenti. Insomma, con il fatto stesso di porre sullo stesso piano le diverse opzioni (da lui denominate *teocrazia*, *autocrazia* – intendendo con ciò la prevalenza del potere civile su quello religioso – *parallelismo e separazione*), Castagnola ne fa uno strumento di indagine laica.

Il risultato a cui perviene è che il sistema separatista sarebbe, fra tutti, il migliore, sia pure a prezzo di alcune forzature che i suoi critici non mancheranno di rilevare.

Anche Castagnola, da esponente della Destra storica, si rifà alla formula *libera Chiesa in libero Stato* secondo l'interpretazione offerta da Minghetti e vede nella legge delle Guarentigie il leale adempimento della promessa di Cavour⁵⁵. Tradotto in termini giuridici, il principio separatista comporta che lo Stato sia "incompetente nelle cose di religione" e che la libertà religiosa sia posta sotto la tutela e i limiti del diritto comune⁵⁶, poiché lo Stato prende in considerazione i regnicoli e non i credenti. La separazione implica anche la rilevanza solo a livello interindividuale e privatistico per l'ordinamento dello Stato delle norme della Chiesa⁵⁷, sia pure secondo la formula piuttosto ambigua già evocata.

⁵³ G. AUDISIO, *Diritto pubblico della Chiesa e delle genti cristiane*, cit., vol. II; molto più libera nella trattazione e nei giudizi, nonché animata da una visione storica in certa misura laicizzata, è invece la ricostruzione del sacerdote liberale e conciliatorista ferrarese G. CASSANI, *Delle principali questioni politiche-religiose*, Bologna, Regia Tipografia, 1872, vol. II.

⁵⁴ Il problema storiografico, con le sue implicazioni intellettuali e politiche, era percepito anche da parte cattolica, come dimostra l'enciclica che il Pontefice vi dedicò proprio negli anni di cui si tratta: LEONE XIII, lett. enc. *Saepenumero considerantes*, 18 agosto 1883.

⁵⁵ S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., p. 81.

⁵⁶ S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., p. 79.

⁵⁷ Castagnola, infatti, condivide lo spirito del suo tempo nel ritenere che solo lo Stato possa essere soggetto produttore di diritto; G. FASSO, *Storia della filosofia del diritto*.



Il rigore e la linearità di questa impostazione trovano subito dei temperamenti e ben presto Castagnola fa scivolare il discorso dalle questioni di teoria generale sul piano della politica del diritto. Egli afferma che lo Stato “mantiene però nella sua integrità il diritto della difesa [...] contro gli eccessi del governo ecclesiastico”. Le ragioni per cui esso può esercitare legislativamente tale diritto, stabilendo norme speciali per disciplinare la libertà della Chiesa, sono assai ampie: la pubblica moralità, l’ordine pubblico, la concessione della personalità giuridica e la distribuzione della pubblica ricchezza⁵⁸. Sono clausole che hanno un chiaro riscontro nella normativa postunitaria in materia di matrimonio civile, reati del clero, enti e patrimonio ecclesiastici⁵⁹, le quali solo grazie all’inciso sui “diritti politici eminenti” dello Stato possono essere integrate nell’idea di *diritto comune* che Castagnola mostra di avere.

Una simile impostazione, infatti, dimostra solo *pro forma* il carattere “di diritto comune” delle normative postunitarie che reggevano la materia ecclesiastica. Anche assumendo la locuzione nel significato di “oggetto di disciplina non pattizia”, che sembra la lettura più coerente con la visione di Castagnola, e pur se si interpretassero come mere linee di politica del diritto le affermazioni dello studioso circa il diritto di difesa dello Stato dagli eccessi del potere ecclesiastico per mezzo della legge, resterebbe infatti inevasa la questione sostanziale del contenuto di tali norme.

Con la parziale eccezione del settore del matrimonio civile⁶⁰, il *corpus* di leggi attraverso cui lo Stato regolava le principali attività di rilevanza sociale dell’azione ecclesiastica considerava e disciplinava rapporti giuridici definiti dal diritto canonico. Per di più, da questo

Ottocento e Novecento, Roma – Bari, Laterza, 2006, pp. 5-21; P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 7-14 e, in chiave critica, P. GROSSI, *Giustizia come legge o legge come giustizia?*, in ID., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 15-39.

⁵⁸ S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., pp. 59-60.

⁵⁹ Cfr. P. BELLINI, *Le leggi ecclesiastiche separatiste e giurisdizionaliste (1848-1867)*, in *La legislazione ecclesiastica*, a cura di P. A. d’Avack, Vicenza, Neri Pozza, 1967, pp. 145-192.

⁶⁰ In materia matrimoniale la configurazione autonoma dell’atto giuridico e dei rapporti che ne conseguivano discendeva dalla disciplina compiuta della materia stessa, la quale allo stesso tempo ricalcava in buona misura il matrimonio canonico e, prendendone il posto, slegava l’istituto di diritto civile da quello di diritto canonico. Ciò non impedì che, a livello giurisprudenziale, sopravvivessero forme di rimando alla normativa canonica; cfr. sul punto le considerazioni svolte da S. FERRARI, A. ZANOTTI, *Famiglia e diritto di famiglia nel conflitto tra Stato e Chiesa*, in *Il «Kulturkampf» in Italia e nei paesi di lingua tedesca*, a cura di R. Lill, F. Traniello, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 421-450.



presupposto giuridico le leggi statali facevano discendere conseguenze di carattere restrittivo o repressivo (si può pensare alla normativa sugli abusi del clero⁶¹), sulla base della assunta ostilità della Chiesa al nuovo ordine⁶² o addirittura con lo scopo – quanto meno dichiarato a parole – di garantire a essa una più perfetta libertà. In entrambi i casi, si attribuisce una valenza giuridica *speciale* al carattere ecclesiastico dell'oggetto disciplinato, che si traduce in un elemento al quale il legislatore attribuisce conseguenze giuridiche.

Insomma, anche nel tentativo di sistematizzazione condotto da Castagnola permane la tensione fra il livello dell'affermazione del concetto politico e la realizzazione giuridica dello stesso; tensione che sfocia, nelle conclusioni, in una sincera ammissione: se è facile dimostrare i fondamenti teorici della separazione della Chiesa dallo Stato “nel campo astratto e speculativo, le difficoltà si fanno aspre e sorgono laddove si tratti dell'applicazione di questo grande concetto ai casi concreti, alla pratica giornaliera”⁶³.

Un altro aspetto depone nel senso della sostanziale estraneità al “diritto comune” delle leggi in materia ecclesiastica. La seconda parte del volume, dedicata alle *conseguenze della separazione della Chiesa dallo Stato*, si apre con un capitolo intitolato *Dell'organizzazione e della gerarchia della Chiesa*, nel quale l'autore espone – in modo piuttosto sommario – la formazione storica della Chiesa gerarchica, la sua struttura e la ripartizione dei poteri in seno a essa. È di per sé significativo che Castagnola, per far comprendere la ragion d'essere di alcune branche del diritto statale, senta di dover ricorrere a una illustrazione dei meccanismi interni di funzionamento di un fenomeno considerato metagiuridico, con ciò sottolineando l'interdipendenza delle regole dell'uno e dell'altro sistema e l'interversione logica (se considerato con le lenti del positivismo)

⁶¹ Su tali leggi e sulla loro applicazione si rinvia a **S. FERRARI**, *Legislazione ecclesiastica e prassi giurisprudenziale. Gli abusi dei ministri di culto tra laicizzazione della normativa e confessionismo della magistratura*, Padova, Cedam, 1977, in particolare pp. 87-131.

⁶² Riferendosi specificamente alle norme penali (ma l'affermazione può essere estesa alla generalità della normativa tendente a limitare l'azione del clero nella vita sociale), Ferrari scrive: «Quasi tutti gli studiosi di orientamento liberale sostenevano la necessità di queste norme ricordando il dissidio esistente tra governo italiano e S. Sede oppure il particolare prestigio di cui godevano nella penisola i ministri di culto: soltanto quando 'il prete non avrà maggior influenza di quella d'un privato cittadino [...] si potrà fare a meno delle suddette incriminazioni'»; **S. FERRARI**, *Legislazione ecclesiastica e prassi giurisprudenziale*, cit., p. 240 n. (la citazione è del penalista Vincenzo Manzini).

⁶³ **S. CASTAGNOLA**, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., p. 273.



per cui delle norme giuridiche traggono il loro significato dal proprio oggetto.

La questione centrale di questa parte, naturalmente, è se la Chiesa sia o non sia una *societas perfecta*. Castagnola, come si è già detto, risponde in senso negativo, rifacendosi sempre all'assunto per cui il solo Stato detiene la legittima potestà coercitiva *in foro externo*. Ma l'argomentazione procede, qui più che altrove, in modo piuttosto confuso. Emergono infatti degli spunti fra loro difficilmente conciliabili: la Chiesa è un'associazione al pari delle altre, tuttavia essa precede per origine la nascita dello Stato e lo Stato la *riconosce*, senza avanzare pretese di riforma della stessa, secondo i nuovi principi liberali, perché per fare ciò dovrebbe travalicare le proprie competenze. Tuttavia, per le clausole sopra indicate (ordine pubblico, distribuzione della ricchezza, eccetera), lo Stato interviene in modo massiccio a determinare le conseguenze giuridiche della "ecclesiasticità" dei rapporti giuridici, spesso in deroga ai principi generali del diritto comune. La proprietà ecclesiastica, per portare solo l'esempio più rilevante, non fu certamente assistita dalle garanzie che la legislazione liberale accordava alla proprietà privata.

A questo punto, dunque, la questione della congruenza della legislazione vigente con i principi separatisti professati diventa ineludibile e Castagnola è costretto ad ammettere che, per realizzare appieno un sistema in cui la Chiesa, in quanto associazione, sia *libera* alla stregua delle altre associazioni dovrebbero venire meno di una serie di ingerenze statali nell'amministrazione ecclesiastica a cominciare dal *placet*, dall'*exequatur* e dai poteri di immistione nell'amministrazione delle temporalità⁶⁴.

In ultima analisi, la conclusione a cui l'autore perviene sconfessa in parte la tesi che l'opera ambisce a dimostrare: «Non è da credersi che, adottato il sistema della separazione fra Chiesa e Stato, abbia a cessare perciò assolutamente ogni rapporto. Il concetto di separazione esclude quello di confusione e immistione: però come nel mondo fisico così nel morale tutto è armonico e ogni istituzione si collega»⁶⁵.

In mancanza di una più specifica determinazione del sottile distinguo fra "confusione" e "collegamento", fra ciò che è di spettanza dello Stato e ciò che è di spettanza della Chiesa, occorre ricostruire dove il giurista ligure collocasse, idealmente, il confine tra i due ambiti, quello di

⁶⁴ S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., pp. 124-126; alle pagine 133-138 si affronta invece, in modo parimenti difficoltoso, la questione delle associazioni religiose e della legislazione restrittiva vigente in materia.

⁶⁵ S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., p. 104.



ciò che dovesse essere disciplinato dal diritto dello Stato e di che cosa invece potesse essere oggetto disponibile per le determinazioni giuridiche della Chiesa. La questione terminologica aiuta allora a trarre le fila dell'indagine⁶⁶.

Castagnola mostra chiaramente di intendere ancora la locuzione *diritto ecclesiastico* come sinonimo di *diritto canonico*, nel senso che utilizza tanto l'una quanto l'altra dizione per indicare il complesso di norme poste dalla Chiesa cattolica. Non dà invece un nome specifico al *corpus* di norme con cui lo Stato risponde alle istanze ecclesiastiche, benché tali norme costituiscano l'oggetto specifico della sua trattazione.

Ci si può allora domandare quale concetto egli avesse della disciplina che insegnava, al di là dell'etichetta data al nome del corso tenuto presso l'Ateneo di Genova. Un senso di novità nel modo di affrontare le questioni trattate era certamente vivo: lo dimostra il titolo stesso del suo volume, che ponendo l'accento sui rapporti giuridici tra Stato e Chiesa si discosta ampiamente dalle trattazioni istituzionali correnti all'epoca, alcune delle quali sopra ricordate, che si concentravano sulla esposizione del diritto della Chiesa, per quanto spesso integrato da disposizioni civili⁶⁷. Ma al centro dell'interesse resta pur sempre il *rapporto fra due soggetti*, che concorrono parimenti a dare un senso compiuto a un sistema normativo (quello statale) che agli occhi dello studioso stesso appariva unito non da caratteri metodologici o da una epistemologia ben delineata, ma dal profilo teleologico, che era quello di attuare la separazione dello Stato dalla Chiesa.

Il diritto dello Stato in materia ecclesiastica si costruisce allora attorno e ad argine del diritto della Chiesa – così come la trattazione di diritto positivo di Castagnola si costruisce attorno al capitolo dedicato alla costituzione gerarchica della stessa, per quanto solamente abbozzato – e paradossalmente esso sembra trovare il proprio baricentro fuori di sé, in qualche cosa di cui, pur con molte ambiguità, si vuole disconoscere il carattere giuridico.

⁶⁶ Si rimanda in proposito alle osservazioni preliminari dello studio di **F.A. ADAMI**, *La manualistica italiana di diritto ecclesiastico tra fine '800 ed inizi del '900*, in *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, a cura di G.B. Varnier, Macerata, EUM, 2011, pp. 85-99.

⁶⁷ **L. MUSSELLI**, *L'insegnamento del diritto ecclesiastico nell'Università di Pavia dall'Unità ai Patti lateranensi (1861-1929)*, in «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», 1982, p. 185.



In quest'ottica il diritto canonico si poteva marginalizzare e della Chiesa si poteva disconoscere il carattere potestativo e pubblico, ma non si poteva prescindere, pena la perdita di comprensione del diritto secolare. È nelle pieghe di questi passaggi logici che si possono individuare alcuni di quei tratti salienti "che legano il processo di costruzione della nuova disciplina giuridica – il diritto ecclesiastico – al fondamento costituito dalla vecchia scienza – il diritto canonico"⁶⁸.

Da questo punto di vista Castagnola, prescindendo dalla sua professione di fede separatista, sembra collocarsi agli estremi confini di una tradizione ormai in estinzione, quella che faceva del diritto ecclesiastico una materia in cui le norme giuridiche statali si sovrappongono allo *status quo* delineato dal diritto canonico, ponendovi essenzialmente dei limiti. Nella sua prospettiva tali limiti sono ingentissimi, tanto da arrivare quasi a costituire un sistema a sé stante, ma restano pur sempre sovrastrutture di qualche cosa che a essi preesiste. Il diritto canonico, dunque, se non è più l'oggetto specifico della disciplina rimasta priva di un chiaro collegamento fra il nome e il contenuto, ne resta pur sempre la causa.

3. La riprovazione ecclesiastica dell'opera di Castagnola. *Lo Studio critico* di monsignor Briganti

Lo studio di Castagnola non passò inosservato. Nel volgere di due soli anni, dopo che l'autore era stato citato al pari di Minghetti e Cadorna dalla *Civiltà Cattolica* tra gli studiosi e politici eminenti, ma ostili ai diritti della Chiesa⁶⁹, videro la luce due volumi di risposta al suo saggio.

Il primo, intitolato *Studio critico sulle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato dell'onorevole Stefano Castagnola*, è degno di rilievo, ancor più che per il contenuto, per la posizione personale dell'autore, mons. Antonio Briganti – all'epoca arcivescovo titolare di Apamea⁷⁰ – e perché fu diffuso

⁶⁸ S. FERRARI, *La nascita del diritto ecclesiastico*, in *La costruzione di una scienza per la nuova Italia*, cit., p. 69.

⁶⁹ *Date a Dio quel che è di Dio*, in *La Civiltà Cattolica*, 1884, DCCCXVIII, p. 140.

⁷⁰ Antonio Briganti era nato il 10 novembre 1810 a Castel Martiniano, nell'arcidiocesi di Perugia, da famiglia borghese. Promosso all'ordine sacerdotale dopo gli studi nel seminario cittadino, fu eletto vescovo di Orvieto e consacrato a Perugia dall'allora card. Gioacchino Pecci il 19 novembre 1871. Fu promosso alla sede titolare di Apamea il 2 ottobre 1882 (*La Gerarchia Cattolica, la Famiglia e la Cappella Pontificia*, Roma, Tipografia



dalla Tipografia Poliglotta della Sacra Congregazione di *Propaganda Fide*: circostanza che toglie questo volume dalla circolazione settoriale o locale per introdurlo, come del resto era accaduto per lo studio del professore genovese, nel circuito dell'opinione pubblica nazionale⁷¹.

La seconda confutazione alle tesi di Castagnola comparve nello stesso anno dello *Studio* di mons. Briganti con il titolo *Osservazioni critiche sulle Relazioni giuridiche tra Chiesa e Stato dell'avvocato Stefano Castagnola*⁷². Ne era autore Enrico Bonino, all'epoca canonico della Cattedrale genovese di San Lorenzo e titolare per diversi anni la cattedra di diritto canonico presso il Seminario diocesano⁷³.

Entrambe le opere presentano profili di interesse, perché danno un saggio delle capacità di risposta della Chiesa alle sfide del liberalismo giuridico e, al tempo stesso, manifestano con chiarezza le difficoltà che la scienza del diritto canonico incontrava nei suoi rapporti con il nuovo corso delle discipline giuridiche secolari. Come si sottolineerà nei prossimi paragrafi, infatti, il problema del fondamento giuridico del diritto della Chiesa occupa tanto nell'uno, quanto nell'altro studio una posizione centrale, pur venendo affrontato in prospettive in parte differenti.

Lo *Studio critico* di mons. Briganti è un volume corposo e dallo stile pesante, che si concentra sulla critica all'idea portante del saggio di

Vaticana, 1899, p. 351). Nel concistoro segreto del 25 settembre 1882, che lo promosse alla sede titolare siriana, gli fu affidata l'amministrazione provvisoria della diocesi di provenienza, che tenne per circa un anno pur risiedendo, per ragioni di salute, a Perugia (*Cronaca contemporanea – Cose romane*, in *La Civiltà Cattolica*, 1882, DCCLXXV, p. 109). Morì nella città umbra il 31 maggio 1906.

⁷¹ Lo conferma, al di là della lettera privata con cui Leone XIII incoraggiò l'autore a proseguire su quel filone di studi, (F. BRIGANTI, *La vita e le opere di mons. Antonio Briganti vescovo di Orvieto e arcivescovo di Apamea a cura di un suo pronipote*, Simoncelli, Perugia, 1960, pp. 106-107), l'elogiativa recensione apparsa sulla *Civiltà Cattolica*, che ne raccomandava caldamente la lettura «a tutti coloro che amano formarsi giusti concetti intorno a un soggetto così variamente agitato in questi tempi»; *Bibliografia*, in *La Civiltà Cattolica*, 1884, DCCCXIII, p. 356.

⁷² E. BONINO, *Osservazioni critiche sulle Relazioni tra la Chiesa e lo Stato dell'avvocato Stefano Castagnola*, Genova, Tipografia della Gioventù, 1884. Si ricorda per affinità di tematiche il volume che Bonino pubblicò sotto pseudonimo alcuni anni più tardi, I. AGATONE, *Gli italiani e la indipendenza del Papa*, Genova, Tipografia della Gioventù, 1897.

⁷³ Enrico Bonino, m. 22 luglio 1914, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, XLIX, 1919, I, pp. 99-100. Per una visione d'insieme della vita ecclesiastica dell'epoca si veda G.B. VARNIER, *Chiesa e religiosità nella Liguria contemporanea*, in *Storia della Liguria*, a cura di G. Assereto, M. Doria, Roma – Bari, Laterza, 2007, pp. 345-362.



Castagnola: la centralità della libertà di coscienza e la separazione fra Stato e Chiesa come strumento necessario per garantirla.

L'impostazione dello *Studio critico* di mons. Briganti sembrerebbe dipendere per un verso dalla mancanza di una specifica preparazione dell'Autore nel campo del diritto, per l'altro da ragioni di ordine argomentativo posto che gli strumenti giuridici con cui – secondo quanto Castagnola afferma – si garantisce la separazione dello Stato dalla Chiesa sono conseguenti al principio di separazione cui sono diretti e dunque, per converso, destinati a essere travolti una volta chiarito il carattere abusivo dell'ideale perseguito. Il che è precisamente lo scopo di mons. Briganti.

L'introduzione esprime bene la percezione dello "stato di assedio" che afflisse molti esponenti dell'alto clero alla metà dell'Ottocento. Vi si riconducono all'opera del demonio gli attacchi che la società moderna - attraverso un campionario di agenti che va dai *philosophes* enciclopedisti ai massoni e agli atei, dai «Socialisti, Petrolieri e Nihilisti»⁷⁴ ai naturalisti e ai liberali - sferra alla Chiesa e al retto ordine delle cose. E la riprova più significativa sarebbe, ad avviso dell'autore, la continua aggressione che, in Italia in particolare, si conduce contro i diritti del Papato in modo aperto o larvato:

"A questo compito sono volti gli studi dei filosofi e dei giureconsulti moderni – primi tra i quali un Mamiani, un Bonghi, un Ricasoli, un Minghetti etc. – a fondare e stabilire cioè questo nuovo giure pubblico italiano, che spieghi tutto e renda ragione di tutto e torni a ciascheduno il suo secondo le loro pazze utopie. A riuscire al quale intento, posti a rassegna i bisogni dell'odierna società, esagerando i veri, accampando e lumeggiando i falsi; intronizzata la pubblica opinione i cui pronunziati debbono aver forza di legge; adulterata la storia, corniciandola o falsandola per intiero onde sia sempre pronto lo stigma rovente contro il Papato e la Chiesa, si sono conati tali canoni di moderna giurisprudenza, tali massime assurde e ripugnanti da vergognarne ogni uom sensato per quanto poco abbia meditato sulla natura degli uomini e delle cose"⁷⁵.

La tesi di mons. Briganti è sorretta da una convinzione fondamentale: "L'infedele ha bisogno di studiare i trattati che dimostrano la verità della Religione cattolica, non quelli delle relazioni fra la Chiesa e

⁷⁴ A. BRIGANTI, *Studio critico sulle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato dell'onorevole Stefano Castagnola*, Roma, Tipografia Poliglotta della S. C. di Propaganda Fide, 1884, p. 12.

⁷⁵ A. BRIGANTI, *Studio critico*, pp. 13-14.



lo Stato⁷⁶. Per il prelado, infatti, la questione del riconoscimento dei diritti della Chiesa è tutt'uno con l'adesione alla dottrina della Chiesa secondo fede e ragione. In questo egli dissolve il problema giuridico, attraverso il "collegamento tra momento gnoseologico e momento giuridico"⁷⁷, perché nella sua visione il diritto è, nell'ordine, "il nodo che mette in relazione gli uomini con Dio, con se medesimi, con i loro simili"⁷⁸.

Chi attende ai diritti della Chiesa non può che rinnegare anche la fede cattolica, la quale opera attraverso l'azione della divina Istituzione gerarchica⁷⁹, pertanto occorre far sì che egli si ravveda dall'errore ("nessuno ha diritto di rimanere nelle tenebre; nessuno di rifiutarsi di conoscere Dio"⁸⁰) e sia indotto a riconoscere, di conseguenza, la *libertas Ecclesiae* nella sua pienezza.

In una così stretta correlazione fra dimensione individuale e collettiva, non vi è spazio per una distinzione fra il livello pubblico e quello individuale del problema, poiché:

"Lo scisma dello Stato porterà seco quello de' Cittadini che ne sono i membri: onde è poco il dire, che la detta separazione sia un vero inizio di scisma e di eresia, ma di più essa fa strada al sovvertimento e alla negazione completa della società cristiana, della moralità, della civiltà che ne è figlia legittima"⁸¹.

Di tenore analogo è il riconoscimento alla religione di una funzione essenziale in seno alla società e, *a fortiori*, della Chiesa come istituzione produttrice di coesione fra i consociati e di un ordine sociale *giusto*⁸².

Questo aspetto ha un ruolo importante nell'economia generale dell'argomentazione, perché Briganti ne fa il cardine di una serie di riflessioni sull'importanza della religione come elemento di coesione e

⁷⁶ A. BRIGANTI, *Studio critico*, pp. 43.

⁷⁷ L. MUSSELLI, *Chiesa cattolica e comunità politica*, Padova, CEDAM, 1975, p. 137.

⁷⁸ A. BRIGANTI, *Studio critico*, cit., pp. 99-100.

⁷⁹ «Ed ecco dove vanno a terminare le fisime di costoro che per non romperla apertamente colla Religione e col Papato, sia per un residuo di fede succhiata col latte, sia per l'utile che vedono potersi cogliere alla loro ombra, sia anche per insinuarsi più scaltramente negli animi degli schifiltosi e trarli al loro partito, fanno mostra di credere in Cristo e alla sua Chiesa, mentre nella sostanza sono al parallelo degli Atei di professione – e fors'anche peggiori – nemici di ogni fede religiosa e di ogni religione positiva»; A. BRIGANTI, *Studio critico*, p. 35.

⁸⁰ A. BRIGANTI, *Studio critico*, p. 282.

⁸¹ A. BRIGANTI, *Studio critico*, p. 109.

⁸² A. BRIGANTI, *Studio critico*, pp. 211-267.



fondamento dell'ordine giuridico. Egli cita personaggi che cristiani non furono o che, pur essendolo, furono nei fatti ostili alla Chiesa. Il primo è il caso di Cicerone, che postula all'origine della società il legame tra gli uomini e la Divinità. Il secondo – su un piano più che altro politico, ma con il dichiarato intento di evocare “una autorità che dovrebbe avere molto peso nell'animo dei nostri Onorevoli” – è Napoleone Bonaparte, del quale riporta il discorso rivolto al clero milanese il 5 giugno 1800⁸³. Se persino costoro riconobbero, sia pure in modo imperfetto per non avere conosciuto la vera religione o per avere all'atto pratico attentato ai diritti della Chiesa, la necessità di rivolgersi al culto divino e alle sue istituzioni per perseguire il bene della società, a maggior ragione – sostiene l'autore – come potrà disconoscerla chi vive nella Rivelazione e può meditare sulla rovina in cui è precipitato chi non ha tenuto fede ai retti propositi?

L'argomento storico, strutturalmente debole se inserito in un impianto dialettico di carattere astratto, doveva peraltro apparire al lettore contemporaneo più forte di quanto possa sembrare a quello di oggi, sia per la peculiare forza che l'*exemplum* storico aveva nella cultura ottocentesca, sia perché, tolte le esperienze di allontanamento dalla Chiesa romana delle nazioni protestanti (dove peraltro l'elemento confessionale veniva mantenuto al centro della dimensione pubblica), le vicende francesi rappresentavano il primo caso fino ad allora registrato di una laicizzazione della sfera pubblica condotta in Paesi cattolici; il termine di riscontro diretto, insomma, con cui la classe politica liberale della nuova Italia doveva confrontarsi.

Per quanto si risolvano più che altro in abbozzi di argomentazione, simili passaggi dimostrano una certa consapevolezza, da parte di mons. Briganti, della necessità di trovare ragioni “laiche” a sostegno della propria tesi. Ragioni che potessero essere contrapposte alle idee di Castagnola sul loro stesso piano, aggirando così l'ostacolo dell'incomunicabilità tra una tesi (quella dell'accademico ligure) che poggia sulla forza dei fatti nonché sull'esclusione della trascendenza dall'orizzonte giuridico, e la sua confutazione condotta soltanto su un assunto teologico⁸⁴. Si tratta, insomma, di un tentativo di portare la dialettica entro i confini di uno spazio comune, in cui il valore della proposta ecclesiastica possa essere dimostrato - almeno sul piano degli

⁸³ A. BRIGANTI, *Studio critico*, p. 334 e ss.

⁸⁴ Briganti osserva infatti che gli errori posti alla base delle argomentazioni di Castagnola sono legati ai corollari che ne fa discendere in modo logico: A. BRIGANTI, *Studio critico*, pp. 273-274 e 301-302.



effetti - anche prescindendo dal suo valore intrinseco. Tale tentativo, in ogni caso, mantiene agli occhi dell'autore una funzione del tutto accessoria rispetto all'argomentazione centrale, che per il prelato resta quella fondata sugli assunti più propriamente ecclesiastici.

Venendo agli aspetti giuridici, mons. Briganti prende le mosse da una succinta contestazione dei dogmi del positivismo giuridico: osserva che *ius est quod iustum est* e che può considerarsi vero diritto solo ciò che è coerente con la "ragione divina del diritto"⁸⁵, frutto della Rivelazione cristiana, la quale porta con sé la Chiesa, società istituita da Gesù Cristo e dal suo Fondatore incaricata di una missione salvifica. È qui, precisamente, che avviene il *décalage* dal diritto alla teologia, giacché nella visione dell'autore il primo deriva dalla seconda.

Il resto delle argomentazioni discendono da questa visione e da ciò discende anche l'impostazione prevalentemente filosofica del volume: gli aspetti giuridici sono infatti concepiti come ricadute necessarie dei relativi assunti.

Risulta allora chiaro che, riportando gli sviluppi del ragionamento in una logica tutta interna alla visione cristiana propria dell'autore, non si può sostenere che la Chiesa "non è Società perfetta, ma ha dallo Stato la sua personalità giuridica", come fanno i liberali, poiché se "la Chiesa rappresenta Dio medesimo i cui supremi interessi ella tratta in mezzo ai popoli e ne è vindice, così dee dirsi per logica deduzione che lo Stato sia superiore a Dio"⁸⁶. Parimenti, risulta illogico negare alla Chiesa il carattere di *potere*, inteso nello stesso senso in cui è potere lo Stato: se ogni potere (giusto, perché altrimenti non sarebbe potere ma prevaricazione) viene attribuito da Dio, sarebbe incoerente immaginare che Egli abbia concesso allo Stato una condizione di vantaggio negata invece alla Chiesa, Sua diretta rappresentante in questo mondo⁸⁷.

Ecco allora la proposta di mons. Briganti:

"Il vero programma ecclesiastico civile di un filosofo giureconsulto cattolico sarebbe – Un Dio, dunque una fede. – Una fede, dunque un culto. – Un Dio, una fede, un culto; dunque una sociale unità dell'umana famiglia con Dio. – Una sociale unità; dunque un reggimento spirituale governativo. – Un reggimento; dunque un centro, un capo, un presidente nella forma costituita da Dio con pieni

⁸⁵ A. BRIGANTI, *Studio critico*, pp. 104-107.

⁸⁶ A. BRIGANTI, *Studio critico*, p. 276.

⁸⁷ A. BRIGANTI, *Studio critico*, p. 277.



poteri, libero indipendente dallo Stato. Presidente unico che tenga le veci di Dio; perché una è la paternità di Dio sulla terra, una la umana famiglia, una la società degli spiriti ossia delle anime con Dio. Società vera nobilissima perfettissima a cento doppi di più della politica che si aggira tutto intorno al temporale e terreno, e perciò poziore per priorità di natura e di ordine”⁸⁸.

Il potere civile non può dunque che mantenere un ruolo ancillare rispetto al potere religioso. In una simile visione, d'altronde, entrambi operano sul medesimo soggetto, che è l'uomo e collaborano al perseguimento dello stesso fine⁸⁹. Argomentando *a contrario*, “se il fine ultimo della società, che dicemmo consistere secondo ragione e fede nella fruizione e possesso di Dio come sommo bene [...] potesse raggiungersi per umana virtù, lo Stato potrebbe vantarsi sopra un qualche diritto”, ma essendo la salvezza umana un fine soprannaturale esso non può che “conseguirsi che cogli aiuti dello stesso genere”⁹⁰.

Ciò comporta la necessità che il diritto dello Stato tuteli nel modo più ampio le esigenze della Chiesa, favorendola nell'espletamento del suo superiore compito. In ultima analisi, lo stesso diritto canonico resta qui sullo sfondo: la Chiesa, più che di specifici diritti, godrebbe infatti di una sfera di *libertas* che è compito dello Stato riconoscere e assecondare e i cui contenuti possono essere determinati soltanto dalla Chiesa stessa, a seconda delle necessità della sua missione e delle contingenze storiche.

Era una visione anacronistica anche per l'epoca in cui veniva proposta⁹¹; essa proponeva una sorta di monismo dei poteri in cui non c'è spazio, se non *in nuce*, per la separazione del temporale dallo spirituale, ma solo per una distinzione meramente funzionale (Briganti li concepisce come “due poteri distinti ma non separati», che agiscono «sussidiandosi a vicenda”⁹²) di due sfere chiamate a operare in armonia per garantire il bene dei fedeli-sudditi.

⁸⁸ A. BRIGANTI, *Studio critico*, pp. 284-285.

⁸⁹ A. BRIGANTI, *Studio critico*, p. 319.

⁹⁰ A. BRIGANTI, *Studio critico*, p. 339.

⁹¹ Sul contesto di una tale “battaglia di retroguardia” si veda l'inquadramento di G.B. VARNIER, *Echi dell'Unam Sanctam nel tramonto del potere temporale dei Papi*, in *Archivio Giuridico*, CCXXV, 2005, II, pp. 173-197.

⁹² A. BRIGANTI, *Studio critico*, cit., pp. 306-307; il concetto viene sviluppato *amplius* (ma sostanzialmente senza aggiunte di particolare rilievo) alle pp. 308-356 e, verso la fine dell'opera, rafforzato dalla espressa citazione della settima epistola di papa Gelasio all'imperatore Anastasio (pp. 372-373).



Le circostanze fin qui ricostruite attenuano agli occhi dell'autore l'urgenza di approfondire il discorso sulla natura giuridica della Chiesa-istituzione. L'argomento viene infatti affrontato in poche pagine, in cui si espongono in tono riepilogativo gli insegnamenti tradizionali. Fra l'altro, la trattazione di questo punto viene affidata alle parole di un altro studioso di ambiente curiale dell'epoca, Antonio Maria Bonito⁹³. Anche dalle affermazioni dell'ecclesiastico napoletano emerge una visione che poco si discosta dall'ideale della *respublica christiana* dei pensatori politici medievali⁹⁴.

Gl'individui – si legge infatti – non sono per la Chiesa delle anime in senso astratto; no, ma sono, e debbono essere dei sudditi del Cristo medesimo nella sua terrestre Repubblica, fuor de' quali non vi ha che ribelli; ed è sotto questo punto di vista che l'amministrazione stessa della dottrina, de' sacramenti non è solo regolata nel suo modo fisico, nella sua organizzazione materiale, ma è costituita come un insieme di atti politici⁹⁵.

La nozione di *società perfetta*, titolare di un insieme di norme aventi valore giuridico al pari di quello dello Stato e della potestà di farle rispettare, deriva alla Chiesa dal fatto di essere "in sé completa", dacché "società perfetta è quella che non fa parte di altre società; non ha un fine ordinato nello stesso genere al fine di un'altra società; e però è nel suo genere, indipendente e completa"; tale società ha infine "in se medesima i mezzi necessari non solo alla propria conservazione, ma eziandio al conseguimento del suo fine"⁹⁶.

⁹³ Antonio Maria Bonito (nato a Napoli l'11 novembre 1852 e morto a Portici il 14 settembre 1914, all'epoca professore presso il Liceo Arcivescovile di Napoli; *Hierarchia catholica Medii et Recentioris aevi. A pontificatu Pii pp. IX (1846) usque ad pontificatum Leonis pp. XIII (1903)*, a cura di R. Ritzler, P. Sefrin, Padova, Messaggero di Sant'Antonio, 1978, p. 189) fu autore, oltre che di lettere pastorali e di opere devozionali, di studi su temi che esprimono con efficacia i travagli che la Chiesa dovette affrontare nella sua epoca; in particolare, si possono citare **A.M. BONITO**, *Gli ultimi progressi delle scienze sperimentali e la liquefazione del sangue di S. Gennaro*, Milano, Ghezzi, 1881 e, in campo giuridico, **A.M. BONITO**, *Il diritto delle ecclesiastiche immunità in rapporto alla sentenza di separazione tra Chiesa e Stato*, Milano, Ghezzi, 1886.

⁹⁴ **A. CAVANNA**, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 1982, vol. I, pp. 21-32.

⁹⁵ **A.M. BONITO**, in **A. BRIGANTI**, *Studio critico*, cit., p. 291.

⁹⁶ **A.M. BONITO**, in **A. BRIGANTI**, *Studio critico*, cit., p. 292. Cfr. **C. TARQUINI**, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, Romae, Bonarium Artium, 1862, pp. 4-24.



Neppure a mons. Briganti, a questo punto, sfugge la profonda discrasia fra il tenore delle proprie argomentazioni e la natura delle concezioni alle quali esse rispondono. Un'argomentazione tutta fondata sull'accettazione della Rivelazione e sulla conseguente costruzione di una pur raffinata teoria circa la natura sociale che compete alla Chiesa non riesce infatti a trovare contatti con la linea di chi - come Castagnola - fonda sull'asserita estraneità alla Rivelazione religiosa il diritto dello Stato a disconoscere la personalità pubblica della Chiesa e a considerarsi l'unico titolare di quel tipo di soggettività (con le parole del prelado, "intronizzando il Dio Stato sulle rovine [della Chiesa]"⁹⁷).

La risposta che dà l'autore a tale *impasse* è assai semplice: la diffusione delle correnti di pensiero ostili alla Chiesa ha preparato il terreno per una sempre più grave e manifesta prevaricazione ai danni dei suoi diritti e per l'affermazione di un sistema giuridico empio; un ordine meramente fattuale che trova in sé la propria giustificazione poiché "la logica dei fatti compiuti quando è appoggiata dalla forza fisica o morale è inesorabile, abbatte e prostra ogni raziocinio"⁹⁸.

Si può dire che questa sia una forma di comprensione del fenomeno della laicizzazione dell'ordinamento giuridico speculare a quella di Castagnola: i due studiosi partono da assunti apodittici, che si escludono a vicenda, e costruiscono sistemi coerenti - in tutto o in parte - a quegli assunti. Ciò che per l'uno è giusto e auspicabile, per l'altro è da condannarsi e arbitri della prevalenza dell'una o dell'altra visione finiscono per essere fattori estranei al valore delle singole proposte (per quanto entrambi gli autori si appellino *mutatis mutandis* a criteri oggettivi di giustizia e bontà della propria idea). Il risultato è che, come mons. Briganti finisce per ammettere, la disputa tra due sistemi fra loro completamente alternativi trova il suo giudice nella semplice forza dei fatti, al di fuori della coerenza logica delle rispettive argomentazioni (non comunicanti e passibili solo di una comprensione interna).

Una forza che, in quelle contingenze, giocò a favore della visione di Castagnola.

4. Castagnola confutato. Le Osservazioni critiche del canonico Bonino

⁹⁷ A. BRIGANTI, *Studio critico*, cit., p. 302.

⁹⁸ A. BRIGANTI, *Studio critico*, cit., p. 358.



Come il loro autore, le *Osservazioni critiche* che il canonico Enrico Bonino indirizzò allo studio di Castagnola appaiono legate al contesto in cui furono concepite. Non soltanto perché vi si fanno riferimenti alla vita politica e religiosa cittadina⁹⁹, ma anche per via della caratura regionale dell'editore che lo pubblicò. La genovese Tipografia della Gioventù, infatti, non aveva la capacità di diffusione o l'autorevolezza istituzionale della Tipografia di *Propaganda Fide*; tuttavia il volume godette di un certo risalto, come conferma la recensione elogiativa pubblicata su *La Civiltà Cattolica*¹⁰⁰.

L'impianto argomentativo e la prospettiva adottata dall'autore sono molto differenti rispetto allo studio di Briganti. Ciò che Bonino articola è un progetto al tempo stesso più semplice e più efficace: egli ricalca lo schema delle sue *Osservazioni* su quello del volume dell'accademico genovese, procedendo alla confutazione, punto per punto, delle affermazioni là contenute¹⁰¹. In questo modo mette in rilievo le imprecisioni, gli errori e le contraddizioni interne dell'opera criticata, per giungere a una conclusione inespressa (o meglio, di volta in volta espressa in vari punti del volume) ma ineludibile: il modello proposto da Castagnola è carente sotto troppi punti di vista, si sottrae alla necessità di una adeguata giustificazione teorica e, soprattutto, è smentito sotto il profilo concreto da molti dati di fatto della realtà giuridica, ai quali pure esso intende conferire uno spessore concettuale. Ciò non significa che Bonino sia estraneo alla condanna dello "spirito dei tempi" e alla denuncia dell'operato di chi è ostile alla Chiesa – come i "professori di positivismo" e di "naturalismo", o i seguaci di von Savigny, fra i quali ascrive Castagnola – ma la sua ricostruzione segue altre vie rispetto all'enfasi predicatoria del prelado umbro.

Dal punto di vista formale nel testo ricorre con una certa frequenza uno schema argomentativo che ricorda quello delle *quaestiones* di impronta tomistica (schema espositivo che godeva di grande favore nella

⁹⁹ Cfr. in particolare le pp. 27-31.

¹⁰⁰ In *La Civiltà Cattolica*, 1884, DCCCXXVIII, pp. 718-720.

¹⁰¹ «Noi mostreremo solo gli errori principali di lui, seguitando, per mostrarli più chiaramente, lo stesso suo schema, benché non sia il più logico, cioè divideremo la materia in due parti. Nella prima esamineremo ciò che l'Autore scrisse intorno ai supposti sistemi per regolare le relazioni tra Chiesa e Stato: nella seconda vedremo a che riesca la efficacia giuridica del sistema ch'egli preferisce della separazione dello Stato dalla Chiesa.», E. BONINO, *Osservazioni critiche*, cit., p. 31.



formazione ecclesiastica dell'epoca¹⁰²), poiché prevede la posizione di un problema (generale o particolare), la risposta del magistero ecclesiastico, la tesi di Castagnola e la confutazione di quest'ultima sulla scorta di argomenti di vario genere.

Quanto al contenuto, nella confutazione il canonico spezzino affianca quasi sempre a quelli di ordine teologico o filosofico altri argomenti - di carattere storico e giuridico - oltre alla semplice (ma per questo efficace) confutazione logica delle affermazioni del giurista, delle quali si cerca fin dove possibile di mettere in rilievo le contraddizioni interne.

Le considerazioni di principio sono solitamente riportate in apertura di argomento (l'istituzione divina della Chiesa, la preordinazione dell'uomo secondo la sua natura razionale alla gloria del Creatore, la derivazione da Dio di ogni legittima potestà e dunque la necessaria armonia dei poteri in vista della compiuta realizzazione del suddito-fedele...). Gli argomenti di altra natura, invece, intervengono *ad adiuvandum* nell'ottica di una dimostrazione "dall'esterno" della bontà dei concetti già espressi ed esprimono, rispetto al saggio di mons. Briganti, una più chiara percezione dell'esigenza di "competere ad armi pari" con l'oggetto della confutazione. Bonino ricorre, a questo riguardo, ad argomenti a cui la sensibilità della sua epoca si dimostrava più attenta che a quelli ecclesiastici e il risultato è una strana mescolanza di livelli (naturalistico, sociale e religioso) che ha il gusto tipico del tardo Ottocento¹⁰³.

Le osservazioni di ordine storico e culturale che Bonino muove a Castagnola sono ricche di interesse ma, per quanto esse siano rilevanti nell'ottica di una più ampia contestazione della prospettiva ideologica entro la quale Castagnola impiega gli argomenti oggetto di confutazione, non è possibile darne conto in questa sede¹⁰⁴.

¹⁰² Cfr. M. GUASCO, *La formazione del clero*, Milano, Milano, Jaca Book, 2002, pp. 49-66.

¹⁰³ Si veda, per esempio, la pagina in cui il canonico sottolinea le consonanze fra il diritto della Chiesa, che vieta la poligamia e pone un freno ai «matrimoni inconsulti», favorendo dunque un ordinato sviluppo demografico e «quanto ha di buono la teorica sulla popolazione di Roberto Malthus seguito da quel Minghetti che il Castagnola riguarda come suo maestro»; E. BONINO, *Osservazioni critiche*, p. 114.

¹⁰⁴ Valga per tutte l'esempio dell'inquisizione: quando il giurista genovese ascrive l'operato dell'Inquisizione spagnola tra gli esempi di strumenti con cui la Chiesa romana tentò di affermare la propria supremazia sull'autorità civile esprime la sensibilità della storiografia anticlericale dell'epoca, che recuperava ed enfatizzava le suggestioni di



Gli argomenti di diritto positivo che il canonico Bonino propone sono invece in gran parte riconducibili al disposto dell'art. 1 dello Statuto Albertino («la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato»), nel quale egli legge il riconoscimento della «qualità di società perfetta e di potere sovrano» della Chiesa¹⁰⁵. Inoltre

«lo Statuto, riconoscendo la Religione cattolica come sola Religione dello Stato, suppone che le leggi ecclesiastiche debbano essere rispettate come leggi d'ordine pubblico interno»¹⁰⁶ perché «in che altro il nostro diritto pubblico interno potrebbe fondarsi, se non si fonda sulla Costituzione?»¹⁰⁷.

È difficile sottrarsi al rigore logico di queste affermazioni e infatti a questo riguardo l'opera di Castagnola mantiene un pudico riserbo; tuttavia, nello svilupparsi dell'argomentazione verso applicazioni più specifiche, la linea argomentativa dell'ecclesiastico genovese perde un po' di brillantezza nella sostanziale ripetizione del medesimo schema critico e negli esiti a tratti meccanicistici a cui conduce. Così è per la questione del matrimonio civile e per quella delle temporalità ecclesiastiche. Altri argomenti addotti per dimostrare l'inadeguatezza della teoria della separazione propugnata da Castagnola vengono desunti dal sistema penalistico di tutela della religione dello Stato (artt. 183 e seguenti del codice penale del 1859¹⁰⁸).

A questo riguardo il canonico pone l'accento sulla *voluntas legislatoris* (che depone chiaramente nel senso di una tutela preferenziale

alcune correnti intellettuali dell'età moderna (cfr. **M. ASCHERI**, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 75-103). Il canonico ha allora buon gioco nel ricordare che «Leone X scomunicò nel 1519 insino gli Inquisitori di Toledo con gran dispetto di Carlo V» (**E. BONINO**, *Osservazioni critiche*, cit., p. 73).

¹⁰⁵ «Con quel primo articolo la causa a favore della personalità giuridica della Chiesa, è tra noi giudicata e giudicata irrevocabilmente; perché nessuna legge potrebbe mai stabilire alcuna misura, che inceppasse la libertà alla Chiesa nella sua qualità di società perfetta e di potere sovrano come fu costituita da Cristo. Al legislatore non è lasciato altro che il poter far leggi speciali per tutelare e proteggere la Chiesa e reprimere gli abusi contro di lei, a norma delle regole generali del diritto»; **E. BONINO**, *Osservazioni critiche*, cit., p. 104.

¹⁰⁶ **E. BONINO**, *Osservazioni critiche*, cit., p. 126.

¹⁰⁷ **E. BONINO**, *Osservazioni critiche*, cit., p. 103.

¹⁰⁸ Si veda **P. PITTARO**, *Codice penale e religione*, in *Il Codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)*, Padova, Cedam, 2008, pp. CXXXV-CXLV e, con maggiore approfondimento, il già citato saggio di **S. FERRARI**, *Legislazione ecclesiastica e prassi giurisprudenziale*, cit., *passim*.



della religione cattolica, intesa come bene suscettibile di un autonomo apprezzamento giuridico) e critica l'interpretazione con cui il professore cerca invece di neutralizzare il portato di quelle norme, sublimandone il contenuto in una generica tutela del sentimento religioso e del diritto dei singoli cittadini a praticare liberamente il culto prescelto¹⁰⁹. Si tratta, anche in questi casi, della dimostrazione di come la sfasatura fra il tenore della legislazione, retaggio dei precedenti regimi o improntata di fatto al neogiurisdizionalismo risorgimentale¹¹⁰, e la sensibilità giuridica (o quantomeno quella della dottrina laica maggioritaria) conferisse all'interprete un ruolo primario nella concreta determinazione del "diritto vivente".

Tralasciando le incongruenze in cui Castagnola incappa riguardo alle conseguenze giuridiche da attribuire all'esistenza di Dio (che egli ammette e presuppone, dichiarando anzi – come si è visto – che lo Stato non debba essere ateo) e alla dichiarata incompetenza dello Stato in materia di fede¹¹¹, la critica più stringente passa attraverso l'analisi del concetto che il giurista ligure mostra di avere della natura della società ecclesiastica e del suo ordinamento. Il canonico Bonino conduce tale critica su un duplice livello: ribadisce la natura di società perfetta della Chiesa - e dunque la giuridicità del suo ordinamento - e dimostra l'impossibilità di realizzare un coerente sistema di separazione dei due ordini giuridici.

La concezione della Chiesa come *societas iuridice perfecta* viene sostenuta da Bonino con il consueto complesso di argomenti di carattere teologico e filosofico.

Essa "è una società perfetta di sua natura; perché è di sua natura suprema essendo supremo il suo fine, che è il conseguimento della vita eterna, a cui debbono essere subordinati tutti i fini particolari delle altre società". Tale è "per volontà del suo Fondatore; perché Gesù Cristo nel fondarla le diede amplissima potestà con tutti i mezzi necessari a

¹⁰⁹ E. BONINO, *Osservazioni critiche*, cit., pp. 145-151.

¹¹⁰ Il termine (con il quale Pietro Gismondi, sulla scia di Jemolo, individuò i caratteri della politica del diritto risorgimentale in materia ecclesiastica per differenziarlo dal giurisdizionalismo classico di *Ancien Régime*) indica la tendenza a perpetuare malgrado le affermazioni separatiste un controllo sulle attività proprie della Chiesa attraverso strumenti giuridici; P. GISMONDI, *Il nuovo giurisdizionalismo italiano*, Milano, Giuffrè, 1946, *passim*.

¹¹¹ "Se [lo Stato] ammette anche il solo dogma dell'esistenza di Dio, come si può dire estraneo ai dogmi della Religione?"; E. BONINO, *Osservazioni critiche*, cit., p. 23.



raggiungere il suo fine, costituendo supremo suo capo san Pietro”, al quale affidò “le chiavi del nuovo regno da Lui fondato”¹¹².

Lo Stato non è una società separata dalla Chiesa perché, pur essendo società perfetta nel proprio ordine, rispetto al fine più elevato a cui tende la Chiesa – il fine spirituale – esso figura come “parte di altra società perfettissima e universale”¹¹³.

L’autosufficienza dei mezzi di cui dispone la Chiesa implica la capacità di porre in essere norme cogenti e di farle applicare attraverso sanzioni, quelle spirituali, che non traggono legittimazione da altra fonte che non sia la natura della società ecclesiastica, sicché per parallelismo essa opera come *potestà*, al pari dello Stato, attraverso un ordinamento giuridico al quale l’autorità civile è chiamata a conformarsi.

Risultano perciò inaccettabili le tesi sostenute da Castagnola, per il quale la Chiesa è una semplice associazione, considerata prescindendo dall’unione morale che la anima, sicché essa “legalmente non differisce punto da una riunione di scioperati, che accidentalmente si trovino insieme a conversare”¹¹⁴. Correlativamente, si respinge anche la tesi per cui “le leggi della Chiesa formano lo statuto dei credenti”, alla stregua di una norma contrattuale pattuita tra privati. Le norme poste o garantite dalla Chiesa-istituzione, dunque, rispondono per Bonino a una funzione che è al tempo stesso più spirituale di quella delle norme (pubbliche o private, autoritative o convenzionali) secolari, più concreta e intersoggettiva – dunque giuridica – delle mere regole di definizione delle convinzioni morali o etiche; il che equivale a dire che il diritto canonico sfugge alla polarizzazione tra “pubblico – statale” e “privato – individuale” delle categorie giuridiche entro cui la visione liberale vuole costringerlo.

Altri argomenti, questa volta di carattere induttivo, vengono desunti in generale dalla legge delle guarentigie e dalla questione della personalità giuridica degli enti ecclesiastici.

La legge del 13 maggio 1871, N° 214¹¹⁵, considerando espressamente il Pontefice e la Santa Sede alla stregua, rispettivamente, di un Capo di

¹¹² E. BONINO, *Osservazioni critiche*, cit., pp. 35-36.

¹¹³ E. BONINO, *Osservazioni critiche*, cit., p. 38.

¹¹⁴ E. BONINO, *Osservazioni critiche*, cit., p. 102.

¹¹⁵ *La legge sulle guarentigie papali votata dal Parlamento italiano e promulgata da Re Vittorio Emanuele II preceduta dal Discorso della Corona pronunciato dal Gran Re per annunziarla e dalla relazione dell'on. deputato Ruggiero Bonghi*, Roma, Perino, 1891. Lo stesso Ruggiero Bonghi, relatore e principale artefice della legge delle guarentigie, aveva dichiarato nel corso del



Stato e di una persona giuridica (per di più dotata di una autonomia organizzativa sulla quale lo Stato non avanza ingerenze, ma alla quale si limita a collegare conseguenze giuridiche)¹¹⁶, necessariamente “considera come persona anche la Chiesa cattolica, a cui pure [Castagnola] nega altrove l’attribuzione di ente giuridico”¹¹⁷. Gli enti ecclesiastici, invece, possono essere considerati nella forma di semplici associazioni o di istituti ecclesiastici legalmente riconosciuti ai sensi dell’art. 2 del codice civile del 1865¹¹⁸. Tuttavia, se si ammette anche solo implicitamente che nell’una o nell’altra ipotesi essi debbano essere istituiti in conformità alla volontà del competente organo ecclesiastico, occorre per conseguenza ammettere che essi ripetono dalla Chiesa la loro soggettività, riconosciuta o meno che sia dalla legge statale¹¹⁹. Come potrebbe allora la società maggiore trasmettere a quella minore un attributo che a lei stessa manca? Infatti, conclude il canonico, è proprio della Chiesa e dello Stato, “siccome società perfette, fornite di sovrana autorità, [poter] creare società minori, dando loro giuridica personalità, per conseguire più facilmente il proprio fine”¹²⁰.

E qui interviene l’obiezione definitiva, che Bonino riprende da Giuseppe Piola¹²¹:

Ma se la Chiesa non si vuole riguardare nemmeno come persona morale e giuridica, essa non conta più in faccia allo Stato; e allora perché ci si parla della separazione fra i due poteri? Perché ci si parla delle relazioni giuridiche tra Chiesa e Stato? Non può lo Stato separarsi da ciò che giuridicamente non esiste: né si potrà trattare di relazioni giuridiche tra enti che non abbiano giuridica consistenza¹²².

dibattito parlamentare che la natura pubblica della Chiesa non poteva considerarsi esclusa da quella legge: **R. BONGHI**, *Discorsi parlamentari*, Roma, Camera dei Deputati, vol. I, p. 311.

¹¹⁶ **E. BONINO**, *Osservazioni critiche*, cit., pp. 130-145.

¹¹⁷ **E. BONINO**, *Osservazioni critiche*, p. 101.

¹¹⁸ Anche questa dicitura viene contestata: ad avviso del canonico, il professore «dà una confusa divisione delle persone fittizie distinguendo le persone giuridiche e le persone che non godono di una vera personalità, come sono le ‘semplici associazioni’. Non sappiamo che cosa potrebbe rispondere il Castagnola a chi gli chiedesse perché egli annoveri le semplici associazioni tra le persone giuridiche, se non le crede persone»; **E. BONINO**, *Osservazioni critiche*, pp. 100-101.

¹¹⁹ Cfr. **S. CASTAGNOLA**, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., pp. 241-272.

¹²⁰ **E. BONINO**, *Osservazioni critiche*, cit., p. 100.

¹²¹ Cfr. **G. PIOLA**, *La libertà della Chiesa*, cit., pp. 5-32.

¹²² **E. BONINO**, *Osservazioni critiche*, p. 63.



Dopo aver fornito, in questo modo, una chiave di lettura capace di fare dell'opera di Castagnola una sorta di dimostrazione *a contrario* del carattere di società perfetta spettante alla Chiesa, Bonino se ne serve per scardinare completamente la concezione stessa della separazione tra i due ordini quale forma di garanzia per l'autonomia delle rispettive sfere.

“Se il Castagnola non riconosce la Chiesa come perfetta società – si dice infatti – la deve almeno riconoscere come società imperfetta o società privata: ed ecco che per ciò stesso viene a subordinarla allo Stato, e viene di fatto ad ammettere il sistema, ch'egli solo a parole ripudia, della supremazia dello Stato sulla Chiesa”¹²³.

Di fatto, alla stessa conclusione si può giungere – nuovamente – anche per via induttiva, tanto sotto il profilo istituzionale, quanto sotto il profilo delle garanzie individuali.

Sotto il primo profilo, se si “nega al Capo della Chiesa il diritto di conoscere l'intrinseca bontà delle leggi civili, e il decidere se offendano le leggi ecclesiastiche”, in omaggio al principio della separazione dello Stato dalla Chiesa, “si fa della Chiesa una società subordinata e soggetta al potere civile”¹²⁴. Precisi strumenti giuridici sanzionano questa situazione: essi sono l'*exequatur*¹²⁵ che, contrariamente a quanto proclamato dalla legge delle guarentigie¹²⁶, il successivo decreto del 25 giugno 1871, № 1529 aveva ampliato e reso più severo, e l'appello per abuso¹²⁷, “che implica evidentemente superiorità dello Stato sulla Chiesa, essendo l'appello un richiamo da un giudice inferiore al superiore”¹²⁸.

¹²³ E. BONINO, *Osservazioni critiche*, pp. 62-63.

¹²⁴ E. BONINO, *Osservazioni critiche*, p. 43.

¹²⁵ Cfr. A. GALANTE, voce *Exequatur e placet regio*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, vol. V, t. III, 1911, in part. pp. 855-866. In chiave storica G. CATALANO, voce *Exequatur e placet (Diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVI, 1967, pp. 143-154.

¹²⁶ L. 13 maggio 1871, n. 214, art. 15, c. 1°: «Sono aboliti l'*exequatur* e il *placet regio* e ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche».

¹²⁷ Occorre rilevare al riguardo che la sopravvivenza dell'appello per abuso alla legge n. 214 del 1871 fosse oggetto di dibattito, benché esso fosse ancora contemplato dai testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato del 1889, del 1907 e del 1924 (G. FAL., G. SCH., O. C., voce *Abuso, appello per a.*, in *Enciclopedia Italiana*, vol. I, 1929, consultabile al sito www.treccani.it; cfr. *amplius* P.G. CARON, *L'appello per abuso*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 419-477.

¹²⁸ E. BONINO, *Osservazioni critiche*, cit., p. 76.



Sotto il secondo profilo, invece, poiché “le azioni umane essendo indivise non possono essere regolate se non che da una legge unica o da più leggi che collimino allo stesso fine”, la separazione dello Stato dalla Chiesa causa di fatto un grave *vulnus* alla libertà di coscienza dei cittadini, che pure afferma di voler tutelare. Questo perché,

“Posto il disaccordo tra le leggi dello Stato e le leggi della Chiesa, chi è membro dell’uno e dell’altra, se ubbidisce alla Chiesa si mette in contraddizione collo Stato; se ubbidisce allo Stato, opera contro coscienza sapendo che con ubbidire agli uomini disubbidisce a Dio. In tal modo la libertà si accorda solo agli indifferenti e agli atei, i quali come non ubbidiscono a Dio, così non ubbidiscono allo Stato se non per timore della pena”¹²⁹.

Con quest’ultimo passaggio si porta finalmente a compimento la confutazione delle tesi di Castagnola, delle quali viene colpito l’assunto fondamentale, ovvero che la separazione dello Stato dalla Chiesa sia la sola soluzione in grado di “darci la libertà religiosa”¹³⁰.

Come si può osservare, la visione e la proposta politico-giuridica del canonico Bonino è nella sostanza la medesima di mons. Briganti e delle dottrine curiali maggioritarie all’epoca. Ciò nondimeno, forse rendendosi conto della poca spendibilità di una simile filosofia politica in un’epoca che ormai poco aveva in comune con quella in cui quelle idee erano state perfezionate, egli con intelligenza e abilità ne suggerisce al lettore la validità per esclusione.

Il concetto implicito nelle *Osservazioni critiche*, infatti, è che la preferibilità del sistema fondato sul convincimento teologico non derivi solamente dalla sua intrinseca bontà, alla quale in fondo occorre pur sempre credere per atto di fede, ma anche dal convincimento razionale, sia pure di segno negativo, che la principale dottrina concorrente – quella del liberalismo – non sia sostenibile.

Non mancano, nell’opera di Bonino, aspetti meno riusciti, passaggi in cui l’argomentazione si fa meno calzante e, talora, qualche petizione di principio, ma il suo volume rappresenta certamente un brillante esempio di come, da parte ecclesiastica, non solo si sia cercato di reagire alla sfida del liberalismo giuridico, ma si sia anche percepita l’esigenza di farlo con strumenti dialettici adeguati alle esigenze dei tempi.

¹²⁹ E. BONINO, *Osservazioni critiche*, cit., pp. 55-56.

¹³⁰ S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., p. 17.



5 - Considerazioni finali

Non si hanno notizie di una replica di Stefano Castagnola agli scritti di mons. Briganti o del canonico Bonino. Si può supporre che, malgrado la prosecuzione nell'insegnamento del "diritto canonico" negli anni successivi egli si sia dedicato completamente ai suoi interessi principali¹³¹, la politica e il diritto commerciale. Malgrado la sua incompiutezza, si possono comunque trarre dal dibattito di cui si è dato conto alcune osservazioni conclusive.

Innanzitutto colpisce l'attenzione di chi scrive un fatto che accomuna tutti i testi analizzati: l'esclusione dal novero delle soluzioni concretamente praticabili dell'opzione concordataria. Questa, che già dalle parole degli interessati potrebbe apparire la soluzione più plausibile in punto di diritto per le esigenze di entrambe le parti contendenti, viene subito esclusa da parte di Castagnola in quanto considerata non praticabile e non opportuna; da mons. Briganti in quanto insoddisfacente rispetto alla visione teocratica dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato che permea tutto il suo *Studio*; dal canonico Bonino, che contesta la ricostruzione dell'atto giuridico offerta da Castagnola¹³², in quanto le condizioni politiche e giuridiche poste in essere dallo Stato italiano escludevano in radice la possibilità di un accordo o di una concessione pontificia (per quanto lo studioso non contesti mai apertamente, nel corso del suo volume, la legittimità dello Stato nazionale, argomento invece diffuso tra coloro i quali vedevano nel Regno d'Italia l'usurpatore dei diritti della Chiesa e del suo Stato).

Se è lecito trarre su questo punto conclusioni di carattere generale dagli studi qui indagati e degli altri citati per relazione, si può affermare che ancora verso la fine dell'Ottocento la sensibilità corrente tanto fra i

¹³¹ Testimonia nel senso di una sostanziale stasi degli interessi ecclesiasticistici di Castagnola anche un volume di «lezioni manoscritte del suo corso a cura dello studente Emilio Luigi Parodi relative all'anno accademico 1885-1886 che riproducono, spesso testualmente, i contenuti della monografia pubblicata nel 1882»; **R. BRACCIA**, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., p. 147.

¹³² Ad avviso di Bonino, Castagnola «dà un concetto erroneo dei concordati; perché ne fa menzione non già come di privilegi gratuiti concessuti dalla Santa Sede ossia di leggi particolari ecclesiastiche promulgate dal Sommo Pontefice in favore di qualche Stato e confermate per la speciale obbligazione del Principe d'osservarle perpetuamente, ma come di concessioni fatte reciprocamente dalla Chiesa e dallo Stato»; **E. BONINO**, *Osservazioni critiche*, cit., p. 53.



clericali, quanto fra i liberali fosse unanimemente estranea, sia pure per ragioni opposte, all'un'ottica concordataria. Nel campo laico vi erano non solo la convinzione degli anticlericali che la Chiesa, prima o poi, si sarebbe adattata allo *status quo* (per quanto forse non per convinzione, come faceva mostra di credere Castagnola, ma per rassegnazione), ma anche la posizione di quanti caldeggiavano una attiva conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, pur non propugnando soluzioni concordatarie¹³³. Nel campo cattolico, invece, si trovavano tanto i conciliatoristi, i quali – almeno nella loro declinazione passagliana¹³⁴ – sembravano avere in mente più che altro una qualche forma di *ralliement*, quanto gli intransigenti, che, come si è visto attraverso le lenti di Bonino e Briganti, non avevano interesse a proporre soluzioni concrete per il dissidio¹³⁵. Una situazione cristallizzata, dunque, in cui si seppero perlopiù trovare i margini per un *modus vivendi*¹³⁶, ma nella quale, come è noto, solo le crisi sociali e politiche di fine Ottocento sarebbero riuscite a introdurre qualche cambiamento¹³⁷.

¹³³ Si vedano, per esempio, le posizioni dell'ultimo **R. BONGHI**, *Il programma delle elezioni*, in *La Nuova Antologia*, 1886, LXXXVII, pp. 153-155; le preoccupazioni dell'anonimo autore de *Il pericolo della Monarchia e dell'Italia. A Sua Maestà il Re Umberto, lettere di un conservatore*, Firenze, Stamperia della Gazzetta d'Italia, 1878, pp. 58-68 e **L. VIVARELLI COLONNA**, *La Conciliazione tra il Papato e l'Italia*, Firenze, Ciardi, 1887. Quest'ultimo opuscolo espone anche la posizione di Achille Fazzari, uomo politico calabrese che si candidò al Parlamento per la XVI legislatura con un programma dichiaratamente favorevole alla conciliazione. Egli vinse di amplissima misura la competizione elettorale contro Giosuè Carducci, candidato nel suo stesso collegio per esprimere posizioni massoniche e anticlericali in aperta sfida al programma dell'ex garibaldino, e in seguito si dimise dall'incarico parlamentare proprio per protesta verso il mancato raggiungimento di un accordo dello Stato con la Chiesa, che a suo avviso non avrebbe dovuto avvenire per legge o per altra via parlamentare, ma con un non meglio definito accordo diretto fra il Re d'Italia e il Pontefice. Cfr. **V. FANNINI**, voce *Fazzari, Achille*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLV, 1995, consultabile al sito www.treccani.it.

¹³⁴ Cfr. **A. GIOVAGNOLI**, *Dalla teologia alla politica. L'itinerario di Carlo Passaglia negli anni di Pio IX e Cavour*, Brescia, Morcelliana, 1984, in part. pp. 165-209.

¹³⁵ Uno studio assai argomentato sulle ragioni, anche giuridiche, per cui la conciliazione (neppure in forma concordataria) sarebbe stata impossibile è quello di **G. PATRONI**, *La questione romana discussa nel 1871 sulla proposta di un accordo tra il Romano Pontefice e il Governo d'Italia*, Roma, Sinimberghi, 1871.

¹³⁶ La bibliografia sul tema sfugge a qualunque possibilità di sintesi meno che arbitraria; cfr. da ultimo le considerazioni di L. MUSSELLI, *I cattolici e l'Unità d'Italia. Le linee di fondo dell'evoluzione di un rapporto*, in *Revista Europea de Historia de las ideas políticas y de las Instituciones Públicas*, VI, 2013, in part. pp. 203-209.

¹³⁷ Sul quadro complessivo dell'epoca considerata si rimanda a **G.B. VARNIER**, *Aspetti della politica ecclesiastica italiana negli anni del consolidamento dello Stato unitario*, in *Il «Kulturkampf» in Italia*, cit., pp. 163-212.



Tornando alla vicenda specifica del dibattito che si è ripercorso, si può dire che le repliche dei due ecclesiastici alle *Relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato* non godettero di un grande seguito, né seppero suscitare ulteriori discussioni sull'argomento. Per quanto gli studi fossero autorevoli, l'uno, e calzante, l'altro, essi rimasero infatti privi di specifici riscontri e le ragioni di questo fatto possono essere intuite con facilità.

Nel caso del volume di Bonino, la caratura regionale dell'editore e il nome del suo autore, che doveva suonare ignoto ai più al di fuori dell'ambiente genovese nonché privo di posizioni personali di particolare rilievo, devono aver costituito un impedimento notevole a un diffuso successo dell'opera. Inoltre si può anche immaginare che, stanti gli interessi del canonico di San Lorenzo tutti rivolti al proprio ambiente cittadino, l'ambizione di raggiungere un più ampio orizzonte gli fosse addirittura estranea. Al volume di mons. Briganti, invece, non mancarono né un editore di primo rilievo né il lustro dei titoli ecclesiastici dell'autore; tuttavia la sua funzione appare sostanzialmente identitaria, nel senso che, tanto per il linguaggio adottato quanto per il tenore delle argomentazioni, esso risulta funzionale più al rafforzamento di convincimenti già formati, che alla conquista di nuovi consensi. Si può allora ritenere che fosse *naturaliter* destinato ad avere una circolazione limitata agli ambienti curiali.

Il discorso è diverso per quanto riguarda il volume di Castagnola. Gli stessi interventi di replica dei due ecclesiastici dimostrano che, al di là dei suoi limiti, esso ebbe una buona diffusione e capacità di penetrazione. Più in particolare, per quanto riguarda l'ambito scientifico di quello che sarebbe divenuto di lì a pochi anni il *diritto ecclesiastico in senso moderno*, esso godette di numerose citazioni da parte dei maggiori autori dell'epoca: Scaduto, Ruffini, Calisse e Cannada Bartoli (civilista, quest'ultimo, che tuttavia scrisse una lucida monografia sul problema della proprietà ecclesiastica).

Francesco Scaduto richiama Castagnola sia nel suo *Manuale*¹³⁸, sia (numerose volte) nello studio del 1891 sulle *Guarentigie*¹³⁹; Carlo Calisse lo cita in generale fra gli autori di riferimento per la materia trattata¹⁴⁰ e così

¹³⁸ Con riferimento alla questione del matrimonio; F. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Napoli, Uccelli e Zolfanelli, 1889, vol. I, p. 93.

¹³⁹ F. SCADUTO, voce *Santa Sede* (*Legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa*), in *Il Digesto Italiano*, XXI, 1891, pp. 480-714 (poi riedita in volume autonomo, come sopra citato).

¹⁴⁰ C. CALISSE, *Diritto ecclesiastico*, Firenze, Barbera, 1896, p. 31.



anche Gaetano Cannada Bartoli, che – come già detto – fa proprio il suo modello di schemi di rapporti fra Stato e Chiesa¹⁴¹. Francesco Ruffini, infine, lo cita in varie occasioni nelle note al *Manuale* di Emil Friedberg, la cui edizione curò e ampliò durante il suo breve magistero pavese¹⁴².

Al riguardo è interessante notare come proprio Ruffini indichi Castagnola come latore di “esagerate idee separatistiche”¹⁴³. L’affermazione offre lo spunto per alcune riflessioni e forse non è azzardato ritenere che in essa si possa scorgere, oltre alla personale sensibilità del giurista piemontese, anche il segno di un mutato spirito dei tempi.

Sulla scorta di quanto si è visto, si può infatti dire che Castagnola – che per collocazione anagrafica si trovò a operare nel pieno tumulto degli eventi risorgimentali – appartenga a pieno titolo a una generazione di studiosi che si fece carico di una duplice operazione. Da un lato, si assunse l’onere di sgomberare il campo dall’incombente diritto della Chiesa, attraverso il tentativo destituirlo di fondamento giuridico¹⁴⁴. Dall’altro lato, accettò la sfida di dare una veste giuridica alla soluzione politica del conflitto fra lo Stato e la Chiesa.

Nel suo studio, Castagnola manifesta in molteplici modi una linea di ragionamento che fa prevalere sul dato giuridico la visione politica, spesso incappando in incongruenze, ma tenendo sempre lo sguardo rivolto verso una meta precisa: la dimostrazione della bontà del concetto di separazione giuridica. Un concetto che era ben lungi dall’essere univoco, se ancora agli inizi del nuovo secolo studiosi posteriori di almeno due generazioni rispetto a Castagnola, quali furono Mario Falco e Vincenzo Del Giudice, si interrogavano sulla sua consistenza¹⁴⁵, ma che dette prova di un eccezionale valore politico-giuridico.

¹⁴¹ G. CANNADA BARTOLI, *Lo Stato e la proprietà ecclesiastica*, cit., pp. 22-65.

¹⁴² E. FRIEDBERG, F. RUFFINI, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, cit., pp. 13, 163 n., 349 n., 636 n., 670 n.

¹⁴³ E. FRIEDBERG, F. RUFFINI, *Trattato del diritto ecclesiastico*, cit., p. 636 n.

¹⁴⁴ I tentativi di Castagnola in questo senso, come si è visto, non riescono ad approdare a un risultato definitivo (talora, anzi, appaiono quasi maldestri), ma la questione non era certamente facile da risolvere, come dimostra il fatto che anche altri studiosi, fra i quali gli stessi Scaduto e Ruffini, vi si sarebbero cimentati in anni successivi senza tuttavia riuscire a chiarire tutte le ambiguità che restavano sottese al problema. Si aderisce qui alla tesi argomentata nel già citato saggio di S. FERRARI, *La nascita del diritto ecclesiastico*, cit., pp. 69-84, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

¹⁴⁵ M. FALCO, *Il concetto giuridico di separazione della Chiesa dallo Stato. Prolusione al corso di diritto ecclesiastico tenuta nella Università di Parma il dì 17 gennaio 1913*, Torino,



D'altronde, la stessa anima di quel diritto che il professore genovese continuava a chiamare "canonico" si può dire fosse principalmente frutto di una visione politico-giuridica pregnante, tanto forte da poter spiegare perché un insieme eterogeneo di istituti (destinati, in teoria, a far parte di rami diversi dell'ordinamento) potessero essere saldati fra loro, fino a formare un sistema dotato di una fisionomia scientifica propria.

Soprattutto, nella visione di Castagnola e in quella di chi dopo di lui proseguì gli sforzi per la costruzione del nuovo diritto, tali istituti giuridici appaiono uniti da un nesso finalistico (la tutela della libertà religiosa e la libertà della Chiesa) abbastanza forte da riuscire a scalzare, con il loro nuovo statuto epistemologico, il *corpus* giuridico millenario della Chiesa, che gradualmente cedette il passo al diritto ecclesiastico non solo negli Atenei del Regno, ma anche nella concretezza della pratica sociale, attraverso istituti giuridici secolari come il matrimonio civile¹⁴⁶.

Solo in un secondo momento – quello nel quale operarono Scaduto¹⁴⁷ e Ruffini¹⁴⁸, che pure portarono a compimento l'idea di un

Bocca, 1913; **V. DEL GIUDICE**, *La separazione tra Stato e Chiesa come concetto giuridico*, Roma, Manuzio, 1913 (occorre tuttavia segnalare che Del Giudice, in seguito, modificò le proprie posizioni sul punto, rinnegando le tesi separatiste).

¹⁴⁶ Si veda al riguardo la ricostruzione offerta da **S. FERRARI**, *Religione e codice civile. Dinamica istituzionale e problematica amministrativa del diritto matrimoniale postunitario*, in *Storia contemporanea*, 1976, pp. 123-167.

¹⁴⁷ Il riferimento è naturalmente a **F. SCADUTO**, *Il diritto ecclesiastico in senso moderno. Prolusione letta il 21 novembre 1884*, Palermo, Pedone Lauriel, 1885. Sul punto, si rimanda *inter alios* a: **I.C. IBAN**, *En los orígenes del derecho eclesiástico: la prolusión panormitana de Francesco Scaduto*, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2004; **G. CATALANO**, *L'apporto di Francesco Scaduto alla nascita e allo sviluppo del diritto ecclesiastico italiano*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1995, I, pp. 845-862; **S. BORDONALI**, voce *Scaduto, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, 2013, pp. 1814-1816 e, anche per i riferimenti scientifici e storiografici ivi contenuti, a **G.B. VARNIER**, *Cultura giuridica e costruzione dello Stato nazionale. Il contributo di Francesco Scaduto (1858-1942) al diritto ecclesiastico per la nuova Italia*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2006, I, pp. 127-138. Sulla formazione dell'ecclesiasticista siciliano si veda **C. FANTAPPIE**, *Le radici culturali del giurista Francesco Scaduto*, in *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, a cura di S. Bordonali, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 35-49. Sugli esordi della sua vicenda accademica si vedano **M. D'ARIENZO**, *L'Università di Napoli e la prima cattedra di diritto ecclesiastico in Italia. L'insegnamento di Francesco Scaduto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2012 e **M. D'ARIENZO**, *Un episodio inedito della biografia di Francesco Scaduto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2008.

¹⁴⁸ **F. RUFFINI**, *Lo studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico*, Roma, Loescher, 1892. Sulla figura e sull'opera di Ruffini si vedano: **D. SCHIAPPOLI**, *L'opera scientifica di Francesco Ruffini. Memoria letta all'Accademia di Scienze morali e politiche della Società reale di*



“diritto ecclesiastico in senso moderno” – fu possibile procedere nel senso opposto: partire dal sistema giuridico per darne una valutazione di politica del diritto¹⁴⁹, tracciando così un bilancio della corrispondenza della nuova scienza alle esigenze sociali dell’epoca, nonché della coerenza interna fra i suoi istituti e le sue premesse.

Ciò fu reso possibile anche dal contributo di Stefano Castagnola e di chi lo seguì in quel primo sforzo di sistematizzazione e di raccordo tra il momento politico e quello giuridico nel campo della legislazione ecclesiastica: un esempio delle concrete modalità con cui emerse la risposta al bisogno diffuso di indagare con strumenti rinnovati un ambito nato dai travagli politici, ideali e anche pratici della società emersa dal Risorgimento nazionale.

Napoli, Napoli, Torella, 1934; **F. MARGIOTTA BROGLIO**, voce *Ruffini, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, 2013, pp. 1753-1755; **S. FERRARI**, *Introduzione*, in **F. RUFFINI**, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 11-59; **M. MORESCO**, *Francesco Ruffini*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, cit., vol. II, pp. 185-194; **A. BERTOLA**, *La vita e l’opera di Francesco Ruffini*, in **ID.**, *Scritti minori*, cit., vol. III, pp. 117-160.

¹⁴⁹ È opportuno ricordare come Scaduto stesso premettesse alcune considerazioni di questo tipo al suo *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*: «Veniva evidenziato, infatti, che il diritto ecclesiastico è, sotto il profilo metodologico e della autonomia scientifica, ‘disciplina piuttosto recente’, e che la sua creazione si deve innanzitutto alla necessità, avvertita in maniera forte proprio verso la fine del secolo XIX e gli inizi del XX, di ricondurre a uno studio uniforme la legislazione statale in materia ecclesiastica ovvero ‘le leggi del potere civile in materie ecclesiastiche’»; **A. FUCCILLO**, *Il contributo della scienza civilistica alla nascita del diritto ecclesiastico italiano*, in *La costruzione di una scienza per la nuova Italia*, cit., p. 154.